



N. 3657/2023 R.G.N.R. P.M.

N. 2993/2023 R.G. G.U.P.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Bolzano**

**Ufficio del Giudice dell'Udienza Preliminare**

Il Giudice dell'Udienza Preliminare all'udienza del 10/04/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*(ex art. 425 cod. proc. pen.)*

nel procedimento penale contro

(persone fisiche)

1. **GALLO Domenico** nato a Bovalino (RC), il 10/03/1956, difeso di fiducia dagli Avv.ti SPEZIALE Antonio del foro di Locri e GEMELLI Marco del foro di Reggio Calabria;

*presente*

2. **LONGO Michele**, nato a Bari il 26/10/1963, difeso di fiducia dall'Avv. VOLO Grazia del foro di Roma;

*assente*

3. **FIRPO Michele**, nato a Genova il 01/10/1975, difeso di fiducia dagli Avv.ti POSTORINO Ernesto del foro di Roma e PALAZZO Fabio Marzio del foro di Milano;

*assente*

4. **DE BLASI Riccardo**, nato a Paola (CS) il 04/06/1970, difeso di fiducia dagli Avv.ti MILICIA Giuseppe del foro di Palmi e PASSALACQUA Giovanni del foro di Roma;

*assente*

5. **BROGANI Paolo**, nato a Roma il 01/09/1944, difeso di fiducia dall'Avv. BARTOLO Pasquale del foro di Roma;

*assente*

6. **CIOCI Fausto**, nato a Frosinone il 22/04/1966, difeso di fiducia dall'Avv. GATTA Francesca del foro di Frosinone;

*assente*

7. **APREA Mariano**, nato a Roma il 06/05/1967, difeso di fiducia dagli Avv.ti MARAFIOTI Luca e TOGNOZZI Gianluca del foro di Roma;

*assente*

8. **PAGANI Ettore**, nato a Cremona il 10/10/1960, difeso di fiducia dall'Avv. ZANALDA Giuseppe del foro di Torino;

*non comparso – già presente*

9. **BASCHIERI Claudio**, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 29/04/1953, difeso di fiducia dall'Avv. GARUTI Giulio del foro di Modena;

*non comparso – già presente*

10. **PICCA Antonio**, nato a Bari il 06/06/1959, difeso di fiducia dagli Avv.ti MARAFIOTI Luca e SANTAMARIA Marta del foro di Roma;

*non comparso – già presente*

11. **MONORCHIO Giandomenico**, nato a Roma il 16/06/1970, difeso di fiducia dagli Avv.ti POMANTI Pietro e COPPI Franco Carlo del foro di Roma;

*assente*

12. **CEPRINI Franco**, nato a Città della Pieve (PG) il 16/01/1945, difeso di fiducia dagli Avv.ti FESTA Emilio del foro di Terni e URSINI Gildo del foro di Roma;

*non comparso – già presente*

**13. CEPRINI Lucia**, nata a Orvieto (TR) il 01/08/1978, difesa di fiducia dall'Avv. ZAPPASODI Enrico del foro di Roma;

*assente*

**14. SPAGNOLI Vincenzo**, nato a Orvieto (TR) il 18/09/1964, difeso di fiducia dall'Avv. DELLO SIESTO Cristina del foro di Roma;

*assente*

**15. BERTI Mario**, nato a Firenze il 25/03/1968, difeso di fiducia dagli Avv.ti D'AVIRRO Antonio del foro di Firenze e RIENZI Carlo del foro di Roma;

*assente*

**16. TADDEI Enrico Maria**, nato a Firenze l'11/09/1964, difeso di fiducia dagli Avv.ti GIUSTI Gilberto del foro di Firenze e CORATELLA Claudio del foro di Roma;

*assente*

**17. DE MICHELIS Jennifer**, nata ad Avezzano (AQ) il 15/02/1989, difeso di fiducia dagli Avv.ti DELL'ANNO Pierpaolo del foro di Roma e MURONE Giuseppe del foro di Roma;

*assente*

**18. PEDRAZZI Riccardo**, nato a Bologna il 20/07/1973, difeso di fiducia dall'Avv. GAMBERINI Alessandro del foro di Bologna;

*assente*

**19. DE MASI Girolamo**, nato a Cittanova (RC) il 12/12/1963, difeso di fiducia dagli Avv.ti CATANZARITI Antonio Francesco e FURFARO Sandro del foro di Locri;

*assente*

**20. MARCHETTI Andrea**, nato Torino il 15/01/1968, difeso di fiducia dagli Avv.ti TAMBURRINI Giorgio del foro di Roma;

*assente*

**21. DE SENSI Giuseppe**, nato a Cosenza il 12/07/1967, difeso di fiducia dall'Avv. GARUTI Giulio del foro di Modena;

*assente*

**22. BELLI Pacifico**, nato a Pontinia (LT) il 14/02/1956, difeso di fiducia dall'Avv. AMOROSO Massimo del foro di Roma;

*assente*

**23. CUZZOCREA Guglielmo**, nato il 27/07/1993 a Locri (RC), difeso di fiducia dagli Avv.ti CHIARLONI Guido del foro di Milano e SPEZIALE Antonio del foro di Locri;

*assente*

**24. CONVENTI Enrico**, nato il 13/01/1991 a Roma, difeso di fiducia dall'Avv. MURONE Giuseppe del foro di Lamezia Terme;

*assente*

**25. SERGIACOMO Claudio**, nato il 10/02/1969 a Reggio Calabria, difeso di fiducia dagli Avv.ti SANVITALO Marco del foro di Pescara e FAVA Paolo del foro di Bolzano;

*assente*

**26. RAFFAELLI Luca**, nato il 16/04/1973 a Ortona (CH), difeso di fiducia dagli Avv.ti VARVARESSOS Alessandro del foro di Milano e FAVA Paolo del foro di Bolzano;

*non comparso – già presente*

**27. GALLO Giuseppina**, nata il 18/10/1950 a Bovalino (RC), difesa di fiducia dagli Avv.ti NACCARI Domenico del foro di Roma e SPEZIALE Antonio del foro di Locri;

*assente*

(persone giuridiche)

1. **OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l.**, con sede legale in San Lorenzo di Sebato (BZ), via Brunico nr. 18/b, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa di fiducia dall'Avv. BERTACCHI Carlo del foro di Bolzano;
2. **TECNOLAB s.r.l.**, con sede legale in Ortona (CH) contrada Cuccullo snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa di fiducia dagli Avv.ti MILIA Giuliano

del foro di Pescara e D'ALESSANDRO Francesco del foro di Roma;

3. **BREAKOUT s.r.l.**, con sede legale in Torino via della Rocca nr. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa di fiducia dall'Avv. PASQUALIN Elena;
4. **GRANDI OPERE ITALIANE s.r.l.**, con sede legale in Codognè (TV) via Farmacia n. 39 in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa di fiducia dall'Avv. ROMOLI Alessandro del foro di Treviso;
5. **BERTI SISTO e C. LAVORI STRADALI s.p.a.**, con sede legale in Firenzuola (FI) via Cornacchiaia Alberaccio 1009 in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa di fiducia dall'Avv. D'AVIRRO Michele del foro di Firenze;
6. **PISAMOVER s.p.a.**, con sede legale in Roma via Salaria n. 1039 in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa di fiducia dall'Avv. LUPARIA DONATI Luca, del foro di Milano;
7. **Consorzio COCIV**, con sede legale in Genova via Renata Bianchi n. 40 in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa di fiducia dagli Avv.ti MUCCIARELLI Francesco e LUPARIA DONATI Luca del foro di Milano;
8. **REGGIO CALABRIA - SCILLA s.cod. pen.a.**, con sede legale in Roma via dei Crociferi n. 44 in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa di fiducia dall'Avv. RAFFAELLI Adriano del foro di Milano;
9. **CEPRINI COSTRUZIONI s.p.a.**, con sede legale in Monterotondo (RM) piazza Roma n. 5 in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa di fiducia dall'Avv. SPILLMANN Alessia del foro di Roma;

#### IMPUTATI

*DE MICHELIS Jennifer, DEMASI Girolamo, PEDRAZZI Riccardo, [DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, CUZZOCREA Guglielmo, D'ALESSANDRO Giovanni, CONVENTI Enrico], DE BLASI Riccardo:*

*a) del reato di cui all'art. 416 cod. pen., per essersi associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, finalizzati a consentire la acquisizione in capo a società riferibili al DE MICHELIS Giampiero e al GALLO Domenico di commesse da parte di imprese affidatarie dei lavori per la realizzazione*

*di opere pubbliche, nell'ambito delle quali il DE MICHELIS Giampiero svolge il ruolo di direttore dei lavori.*

*DE MICHELIS Giampiero e GALLO Domenico quali promotori e organizzatori dell'associazione, della quale stabiliscono le modalità operative, curando la costituzione delle società destinatarie delle commesse e individuando le ditte con le quali stipulare gli accordi corruttivi;*

*GALLO Giuseppina, organizzatrice dell'associazione con il compito di curare le operazioni di costituzione e modifica delle società destinatarie delle commesse e di tenere i rapporti con gli amministratori formali delle stesse;*

*DE MICHELIS Jennifer, partecipe, cura gli interessi dell'associazione operando quale collaboratrice della società OIKODOMOS s.r.l., e quale addetta alla gestione dei servizi relativi alla Qualità, Ambiente e Sicurezza presso le società committenti;*

*D'ALESSANDRO Giovanni, partecipe, referente delle società OIKODOMOS s.r.l. e ETS s.r.l. e proprietario formale della società MANDROCLE s.r.l., società utilizzate per l'acquisizione di commesse;*

*PEDRAZZI Riccardo, partecipe, collaboratore della società OIKODOMOS s.r.l. e responsabile delle attività di laboratorio;*

*CUZZOCREA Guglielmo, partecipe, amministratore unico (dal 01.07.2015) e proprietario di quote (dal 22.07.2015) della società OIKODOMOS s.r.l.;*

*DEMASI Girolamo, partecipe, proprietario ed amministratore della società CAUDICARIA s.r.l., che detiene le quote di maggioranza della società BREAKOUT s.r.l., destinataria di commesse nel settore della fornitura di materiale cementizio e bituminoso;*

*CONVENTI Enrico, partecipe, ispettore di cantiere nella Direzione Lavori per conto di DE MICHELIS Giampiero, assicura, su disposizione di DE MICHELIS Giampiero, alle società affidatarie dei lavori trattamenti di favore, controlli superficiali e facilitazioni;*

*DE BLASI Riccardo, partecipe, responsabile dei laboratori COCIV, favorisce la certificazione da parte delle strutture COCIV delle società riferibili al GALLO e al DE MICHELIS e provvede alla risoluzione di problemi documentali in favore di società assistite dal sodalizio;*

*In Roma e altrove fino al 10.10.2016*

\*\*\*

*DE MICHELIS Jennifer, DEMASI Girolamo, PEDRAZZI Riccardo, BASCHIERI Claudio [DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, CUZZOCREA Guglielmo, D'ALESSANDRO Giovanni, SERGIACOMO Claudio, RAFFAELLI Luca, CONVENTI Enrico] e DE SENSI Giuseppe, BROGANI Paolo, CIOCI Fausto:*

*b) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova), riceveva indebitamente da BASCHIERI Claudio e DE SENSI Giuseppe, rispettivamente imprenditore proprietario in quota e procuratore della società GRANDI OPERE ITALIANE s.r.l, società affidataria di lavori da parte del general contractor COCIV, in forza del Contratto con codice COCIV n. 8400002854/00 stipulato il 20.03.2015 tra COCIV e G.O.I. Srl, nell'ambito delle opere suindicate, utilità consistite in:*

*· un contratto per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato in favore della società BREAKOUT s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero, dell'importo di euro 400.000 stipulato in data 23.09.2015 (codice COCIV n. 6783);*

*· un contratto per la fornitura di conglomerati bituminosi in favore della società BREAKOUT s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero, dell'importo di euro 900.000 stipulato in data 11.12.2015 (codice COCIV n. 6963);*

*· due contratti per la fornitura di consulenza specialistica - Servizio di consulenza Ambiente, Qualità e Sicurezza dell'importo di euro 60.000 e euro 24.000 annui stipulati il primo in data 10.04.2015 ed il secondo in data da individuare (codice COCIV 6070 e 6375) in favore della società OIKODOMOS s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero,*

*· un contratto per la fornitura del servizio per le analisi di laboratorio dell'importo di euro 30.000 stipulato in data 30.07.2015 (codice COCIV 6557) in favore della società TECNOLAB s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero;*

*quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale, nonché per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio*

*consistiti fra l'altro:*

- nell'omettere di rilevare le irregolarità nella fornitura di prefabbricati in ferro nel luglio 2015;*
- nell'omettere di rilevare le irregolarità a seguito dell'ingresso in cantiere di mezzi e materiali non autorizzati dal general contractor nel giugno 2015;*
- nell'omettere di rilevare, da parte di CONVENTI Enrico, la irregolarità di una "gittata" di calcestruzzo nel luglio 2015;*

*Con il concorso di GALLO Giuseppina, che ha curato la acquisizione e la gestione della società OIKODOMOS, di DE MICHELIS Jennifer, consulente della società OIKODOMOS s.r.l. e Responsabile Qualità e Sicurezza per la società GRANDI OPERE ITALIANE s.r.l., che ha curato i rapporti di favore tra il padre DE MICHELIS Giampiero, Direttore dei Lavori, e la società GRANDI OPERE ITALIANE s.r.l., di CUZZOCREA Guglielmo, quale amministratore unico dal 01.07.2015 della società OIKODOMOS s.r.l., di D'ALESSANDRO Giovanni, quale rappresentante di fatto, fino all'agosto del 2015, della società OIKODOMOS S.r.l., di PEDRAZZI Riccardo, quale collaboratore della società OIKODOMOS s.r.l. e referente per le attività di laboratorio della società TECNOLAB s.r.l., di DEMASI Girolamo, quale socio e amministratore della società CAUDICARIA s.r.l., che detiene le quote di maggioranza della società BREAKOUT s.r.l., di SERGIACOMO Claudio, quale referente tecnico e dipendente della società TECNOLAB s.r.l., di RAFFAELLI Luca, quale socio e gestore di fatto della TECNOLAB S.r.l., di CONVENTI Enrico, quale "ispettore di cantiere" nella Direzione Lavori ed addetto ai controlli presso i cantieri di costruzione affidati alla GRANDI OPERE ITALIANE s.r.l., di CIOCI Fausto, quale tecnico nel settore della qualità, sicurezza e ambiente e di BROGANI Paolo, in qualità di Responsabile della Divisione Coordinamento Infrastrutture e Viabilità di COCIV.*

*Fatto commesso in Roma e altrove dal febbraio 2015 sino al 10.10.2016.*

**\*\*\***

*DE MICHELIS Jennifer, DEMASI Girolamo, PEDRAZZI Riccardo, MARCHETTI Andrea [DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, CUZZOCREA Guglielmo, D'ALESSANDRO Giovanni, SERGIACOMO Claudio, RAFFAELLI Luca, CONVENTI Enrico]:*

*c) del reato di cui agli artt. 110, 319quater commi 1 e 2 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova), abusando dei suoi poteri, induceva MARCHETTI Andrea, procuratore della società OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l., società affidataria di lavori da parte del general contractor COCIV, in forza del Contratto con codice COCIV n.8400003228/00 stipulato il 21.07.2015 tra COCIV e OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l., nell'ambito delle opere suindicate, a dare e/o a promettere utilità consistite in:*

*· un contratto per la fornitura di servizio di assistenza tecnica, qualità ed ambiente dell'importo di euro 140.000 annui stipulato in data 16.07.2015 (codice COCIV 6278) in favore della società OIKODOMOS s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero;*

*· un contratto per la fornitura del servizio di analisi di laboratorio dell'importo di euro 90.000 annui stipulato in data 03.09.2015 (codice COCIV 6734) in favore della società TECNOLAB s.r.l., (contratto dell'importo di euro 90.000 effettivamente stipulato - codice COCIV 6734), riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero;*

*· la promessa di una commessa per la fornitura di calcestruzzo, in favore della società BREAKOUT s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero;*

*· la promessa di una commessa per la fornitura di servizi nel settore delle prove di laboratorio in favore della società ETS a r.l. riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero;*

*quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.*

*Con il concorso nel delitto di cui al comma 1 dell'art.319quater di GALLO Giuseppina, che ha curato la acquisizione e la gestione della società OIKODOMOS, di DE MICHELIS Jennifer, consulente della società OIKODOMOS s.r.l. e Responsabile Qualità e Sicurezza per la società OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l., che ha curato i rapporti di favore tra il padre DE MICHELIS Giampiero, Direttore dei Lavori, e la società OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l., di CUZZOCREA Guglielmo, quale amministratore unico dal 01.07.2015 della società OIKODOMOS s.r.l., di D'ALESSANDRO Giovanni, quale rappresentante di fatto, fino*

*all'agosto del 2015, della società OIKODOMOS s.r.l., di PEDRAZZI Riccardo, quale collaboratore della società OIKODOMOS s.r.l. e referente per le attività di laboratorio della società TECNOLAB s.r.l., di DEMASI Girolamo, quale socio e amministratore della società CAUDICARIA s.r.l., che detiene le quote di maggioranza della società BREAKOUT s.r.l., di SERGIACOMO Claudio, quale referente tecnico e dipendente della società TECNOLAB s.r.l. di RAFFAELLI Luca, quale socio e gestore di fatto della TECNOLAB S.r.l., di CONVENTI Enrico, quale "ispettore di cantiere" nella Direzione Lavori ed addetto ai controlli presso i cantieri di costruzione affidati alla OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l.*

*Fatto commesso in Roma e Bolzano da marzo 2015 sino al 03.09.2015 (data di stipula in Bolzano del contratto COCIV 6734).*

**\*\*\***

*PEDRAZZI Riccardo, [DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, CUZZOCREA Guglielmo, D'ALESSANDRO Giovanni, SERGIACOMO Claudio, RAFFAELLI Luca, CEPRINI Franco, CEPRINI Lucia e SPAGNOLI Vincenzo]:*

*d) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova), riceveva indebitamente da CEPRINI Franco, CEPRINI Lucia e SPAGNOLI Vincenzo, amministratore e proprietario il primo, referente la seconda e direttore tecnico il terzo, della società CEPRINI COSTRUZIONI S.p.A., società affidataria di lavori da parte del general contractor COCIV, in forza del Contratto con codice COCIV n. 8400002853/00 stipulato il 11.10.2014 tra COCIV e ATI CEPRINI COSTRUZIONI Srl, nell'ambito delle opere suindicate, utilità consistite in:*

*· un contratto per la fornitura del servizio gestione qualità ambiente e sicurezza dell'importo di euro 189.000 annui stipulato in data 17.07.2015 (codice COCIV 6522) in favore della società OIKODOMOS s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero,*

*· un contratto per la fornitura di servizi di laboratorio dell'importo di euro 50.000 annui stipulato in data 30.09.2015 (codice COCIV 6748) in favore della società TECNOLAB s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero,*

*quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.*

*Con il concorso di GALLO Giuseppina, che ha curato la acquisizione e la gestione della società OIKODOMOS, di CUZZOCREA Guglielmo, quale amministratore unico dal 01.07.2015 della società OIKODOMOS s.r.l., di D'ALESSANDRO Giovanni, quale rappresentante di fatto, fino all'agosto del 2015, della società OIKODOMOS s.r.l., di PEDRAZZI Riccardo, quale collaboratore della società OIKODOMOS s.r.l. e referente per le attività di laboratorio della società TECNOLAB s.r.l., di SERGIACOMO Claudio, quale referente tecnico e dipendente della società TECNOLAB s.r.l. di RAFFAELLI Luca, quale socio e gestore di fatto della TECNOLAB S.r.l.*

*Fatto commesso in Roma e altrove dall'aprile 2015 sino al 10.10.2016.*

**\*\*\***

*PEDRAZZI Riccardo, DE BLASI Riccardo, BROGANI Paolo, BERTI Mario, TADDEI Enrico [DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, CUZZOCREA Guglielmo, D'ALESSANDRO Giovanni, SERGIACOMO Claudio e RAFFAELLI Luca]:*

*e) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova), riceveva indebitamente da BERTI Mario e TADDEI Enrico Maria, rispettivamente amministratore e direttore tecnico della BERTI SISTO e C. LAVORI STRADALI, società affidataria di lavori da parte del general contractor COCIV, in forza del Contratto con codice COCIV n. 8400002579/00 stipulato il 28.03.2014, utilità e promesse di utilità consistite in:*

*· una commessa per fornitura di servizi nell'ambito della Qualità Ambiente e Sicurezza in cantiere, affidata per il periodo di luglio ed agosto 2015, alla OIKODOMOS a r.l., riconducibile a DE MICHELIS Giampiero e a GALLO Domenico;*

*· la promessa di una commessa per la fornitura di servizi nel settore delle prove di laboratorio in favore della società TECNOLAB s.r.l., riconducibile agli stessi DE MICHELIS e GALLO Domenico;*

*quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale, nonché per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio consistiti in particolare nell'aver omesso, nel settembre 2015, di disporre la rimozione di "cordoli" costruiti mediante l'utilizzo di calcestruzzo difforme da quello previsto progettualmente.*

*Con il concorso di GALLO Giuseppina, che ha curato la acquisizione e la gestione della società OIKODOMOS, di CUZZOCREA Guglielmo, quale amministratore unico dal 01.07.2015 della società OIKODOMOS s.r.l., di D'ALESSANDRO Giovanni, quale rappresentante di fatto, fino all'agosto del 2015, della società OIKODOMOS s.r.l., di PEDRAZZI Riccardo, quale collaboratore della società OIKODOMOS s.r.l. e referente per le attività di laboratorio della società TECNOLAB s.r.l., di SERGIACOMO Claudio, quale referente tecnico e dipendente della società TECNOLAB s.r.l., di RAFFAELLI Luca, quale socio e gestore di fatto della TECNOLAB S.r.l., di BROGANI Paolo, quale responsabile della Divisione Coordinamento Infrastrutture e Viabilità di COCIV e DE BLASI Riccardo, quale "Responsabile dei laboratori di COCIV".*

*Fatto commesso in Roma e altrove dal luglio 2015 sino al 10.10.2016.*

**\*\*\***

*[DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico], CIOCI Fausto, PAGANI Ettore e LONGO Michele:*

*f) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova) e direttore dei lavori del 6° Macrolotto dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, riceveva indebitamente da PAGANI Ettore, Direttore del General Contractor Consorzio COCIV, e LONGO Michele, Presidente del Consorzio COCIV e presidente del consiglio di amministrazione di REGGIO CALABRIA - SCILLA s.cod. pen.a., utilità o promesse di utilità consistite in:*

*· la promessa, da parte di PAGANI Ettore, di una commessa in favore della società*

*OIKODOMOS, riconducibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero, per la costituzione di una struttura in ambito COCIV per la gestione dei servizi di CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione);*

*· la promessa, da parte di PAGANI Ettore e LONGO Michele, di una commessa SALINI-IMPREGILO Spa (società che detiene le quote di maggioranza del General Contractor consorzio COCIV ed all'interno della quale sia PAGANI sia LONGO rivestono ruoli apicali) in favore della società OIKODOMOS, riconducibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero, per la gestione di servizi di qualità, ambiente e sicurezza in relazione alla costruzione di uno stadio in Qatar;*

*· condotte attive e omissive, da parte di PAGANI Ettore e LONGO Michele, dirette a coprire e agevolare le operazioni corruttive condotte dal DE MICHELIS attraverso la società OIKODOMOS, anche in violazione dell'obbligo giuridico di segnalare l'intestazione della predetta società ad interposta persona, vietata dall'art 38 lettera "d" del Codice degli Appalti (d.Lgs. 163/2006)*

*quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale, nonché per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio consistiti in particolare:*

*· nella sostituzione del SAL (stato avanzamento lavori) relativo al mese di aprile 2015 con un nuovo SAL elaborato in modo più favorevole al General Contractor COCIV;*

*· nell'aver fornito, nell'ottobre 2015, la propria disponibilità a redigere una relazione tecnica, in veste di Direttore dei Lavori del 6° Macrolotto dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, in base alle indicazioni fornite da LONGO e PAGANI;*

*Con il concorso di CIOCI Fausto, quale tecnico incaricato per conto della OIKODOMOS al ruolo di "coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" per i cantieri di costruzione del "Terzo Valico Ferroviario dei Giovi".*

*Commesso in Roma e altrove a far data da aprile 2015 sino al 10.10.2016*

**\*\*\***

*[DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico], BELLI Pacifico, CIOCI Fausto, FIRPO Michele e APREA Mariano,*

g) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione dell'opera denominata "PEOPLE MOVER – PISA", riceveva indebitamente dai rappresentanti del General Contractor PISAMOVER S.p.A. e della controllante CONDOTTE S.p.A., FIRPO Michele, Project Manager - direttore del cantiere e direttore della sicurezza di PISAMOVER S.p.A., APREA Mariano, presidente del consiglio di amministrazione di PISAMOVER S.p.A., e BELLI Pacifico, funzionario del gruppo CONDOTTE S.p.A., nell'ambito delle opere suindicate, promesse di utilità consistite in commesse per la fornitura di servizi di progettazione ed assistenza agli impianti, in favore di società riconducibili al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero, quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale, nonché per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio consistiti in particolare:

- nella redazione nell'agosto 2015 di SAL (stato avanzamento lavori) favorevoli al General Contractor PISAMOVER S.p.A., mediante l'inserimento, tra l'altro, di opere non completamente ultimate o progettualmente carenti;
- nell'omettere, nel dicembre 2015, l'applicazione di penali per ritardi nell'esecuzione delle opere come da cronoprogramma.

Con il concorso di CIOCI Fausto, quale "coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" presso i cantieri di costruzione del "PEOPLE MOVER".

Fatto commesso in Roma e altrove dal luglio 2015 sino al 10.10.2016.

\*\*\*

MONORCHIO Giandomenico [DE MICHELIS Giampiero] e PAGANI Ettore:

h) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché MONORCHIO Giandomenico, amministratore della SINTEL, società incaricata della direzione dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova), in accordo con DE MICHELIS Giampiero, pubblico ufficiale-direttore dei lavori, riceveva indebitamente da PAGANI Ettore, Direttore del General Contractor Consorzio COCIV, nell'ambito delle opere suindicate, promesse di utilità consistite in for-

*niture di servizi nel settore delle prove sui materiali da costruzione in favore della società consortile KRONOTECH, partecipata dalla CRONO srl, riconducibile a MONORCHIO Giandomenico, quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.*

*Fatto commesso in Roma e altrove nel dicembre 2014.*

**\*\*\***

*DE MICHELIS Giampiero, [MONORCHIO Giandomenico], BERTI Mario e TADDEI Enrico Maria:*

*i) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova) e direttore dei lavori del 6° Macrolotto dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, riceveva indebitamente ed accettava da BERTI Mario e TADDEI Enrico Maria, rispettivamente amministratore e direttore tecnico della società BERTI SISTO & C. COSTRUZIONI STRADALI SRL, società affidataria di lavori da parte del general contractor COCIV, in forza del Contratto con codice COCIV 8400002579/00 stipulato il 28.03.2014 tra COCIV e BERTI SISTO & C. COSTRUZIONI STRADALI SRL, nell'ambito delle opere suindicate, utilità consistite in due contratti per la fornitura delle seguenti prestazioni "Servizio di consulenza ambiente e qualità" e "Servizio di prove tecniche in situ, il prelievo e le prove su campioni dei materiali", per l'importo rispettivamente di euro 40.000 e 20.000, stipulati in data 25.07.2014 e 16.05.2014 (codice COCIV n. 3072 e 3073) in favore della società CRONO, riferibile a MONORCHIO Giandomenico, nei confronti del quale si procede in separato procedimento penale trasmesso alla Procura della Repubblica di Genova, quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.*

*Fatto commesso in Roma e altrove dal maggio 2014 sino al 10.10.2016.*

**\*\*\***

*DE MICHELIS Giampiero, PICCA Antonello e FIRPO Michele:*

*j) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, MONORCHIO Giandomenico, amministratore della SINTEL ENGINEERING srl, società incaricata della Direzione dei La-*

vori per la realizzazione del PEOPLE MOVER – PISA nei confronti del quale si procede in separato procedimento penale trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma, in accordo con DE MICHELIS Giampiero, pubblico ufficiale-direttore dei lavori, riceveva indebitamente ed accettava da PICCA Antonello, Presidente del C.d.A. di C.L.I.A. s.c.a.r.l. e Direttore Tecnico di CONDOTTE S.p.A., società rispettivamente General Contractor dell'opera pubblica ed azionista dello stesso General Contractor, e da FIRPO Michele, Project Manager dei lavori del PEOPLE MOVER, utilità consistite nel contratto nr. OA1500009 relativo ai servizi di “prove e controlli di laboratorio” stipulato in data 22.01.2015 per l'importo di euro 34.000, di cui ad oggi già percepiti 30.548,39, in favore della CRONO srl, riferibile al MONORCHIO Giandomenico, nell'ambito dei lavori di realizzazione del PEOPLE MOVER - PISA, quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.

Fatto commesso a Roma e altrove, da gennaio 2015 sino al 10.10.2016.

\*\*\*

DE MICHELIS Giampiero e LONGO Michele:

k) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, MONORCHIO Giandomenico, amministratore della SINTEL ENGINEERING srl, società incaricata della Direzione dei Lavori per la realizzazione del VI Macrolotto dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nei confronti del quale si procede in separato procedimento penale trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma, in accordo con DE MICHELIS Giampiero, pubblico ufficiale-direttore dei lavori, riceveva indebitamente ed accettava da LONGO Michele, Presidente del C.d.A. di REGGIO CALABRIA - SCILLA s.cod. pen.a. e Direttore Tecnico della SALINI IMPREGILO S.p.A., società rispettivamente General Contractor dell'opera pubblica ed azionista di maggioranza dello stesso General Contractor, utilità consistite nei seguenti contratti in favore della CRONO srl riferibile al MONORCHIO Giandomenico per un totale di 6.628.459,68 Euro, di cui ad oggi già percepiti 4.639.360,57 Euro, nell'ambito dei lavori di realizzazione del VI Macrolotto dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria da parte del General Contractor REGGIO CALABRIA – SCILLA s.cod. pen.a.:

· contratto nr. 6400007188 relativo ai servizi di “prove e gestione del laboratorio di cantiere” stipulato inizialmente in data 25.05.2011 per l'importo di euro 816.000, con suc-

*cessive revisioni ed aggiornamenti del 05.06.2013, 13.02.2014, 12.12.2014, 02.07.2015 per un importo complessivo finale di euro 1.623.940;*

*· contratto nr. 6400007314 relativo ai servizi di “monitoraggio ambientale” stipulato in data 12.07.2011 per l’importo di euro 9.250;*

*· contratto nr. 8400000514 relativo ai servizi di “monitoraggio ambientale” stipulato in data 14.01.2008 per l’importo di euro 1.173.321,19;*

*· contratto nr. 8400000962 relativo ai servizi di “monitoraggio ambientale” stipulato inizialmente in data 01.07.2010 per l’importo di euro 1.757.283,36, con successive revisioni ed aggiornamenti del 25.03.2013, 27.02.2014, 24.06.2014 e 04.06.2015 per un importo complessivo finale di euro 3.821.948,49,*

*quale prezzo per l’esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.*

*Fatto commesso a Roma e altrove da gennaio 2008 sino al 10.10.2016.*

**\*\*\***

*DE MICHELIS Giampiero e LONGO Michele:*

*l) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, MONORCHIO Giandomenico, amministratore della SINTEL ENGINEERING srl, società incaricata della Direzione dei Lavori per la realizzazione del VI Macrolotto dell’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria nei confronti del quale si procede in separato procedimento penale trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma, in accordo con DE MICHELIS Giampiero, pubblico ufficiale-direttore dei lavori, riceveva indebitamente ed accettava da LONGO Michele, Presidente del C.d.A. della SALERNO – REGGIO CALABRIA s.cod. pen.a., e Direttore Tecnico della SALINI IMPREGILO S.p.A., società rispettivamente General Contractor dell’opera pubblica ed azionista di maggioranza dello stesso General Contractor, utilità consistite nei seguenti contratti in favore della CRONO srl riferibile al MONORCHIO Giandomenico per un totale di circa 3.840.796,23 Euro, di cui ad oggi già percepiti 3.483.718,08 Euro nell’ambito dei lavori di realizzazione del V Macrolotto dell’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria da parte del General Contractor SALERNO – REGGIO CALABRIA s.cod. pen.a., avente la medesima composizione societaria del General Contractor “REGGIO CALABRIA - SCILLA S.cod.*

*pen.a.”, di cui LONGO è analogamente Presidente del C.d.A., sottoposto al controllo della Direzione Lavori SINTEL – ENGINEERING / DE MICHELIS nel VI Macrolotto della medesima Autostrada:*

*· contratto nr. 8400000799 in favore della CRONO srl costituita in ATI con la GEOCONSULT srl e la ACTIVIA srl, relativo ai servizi di “monitoraggio ambientale” stipulato inizialmente in data 12.11.2009 per l’importo di euro 1.614.055,51, con successiva revisione ed aggiornamento del 14.12.2012 per un importo complessivo finale di euro 2.131.503,21;*

*· contratto nr. 8400002289 in favore della CRONO srl costituita in ATI con la ACTIVIA srl, relativo ai servizi di “monitoraggio ambientale” stipulato in data 24.07.2013 per l’importo di euro 245.108,98;*

*· contratto nr. 8400002508 in favore della CRONO srl, relativo ai servizi di “esecuzione prove di laboratorio” stipulato in data 29.01.2014 per l’importo di euro 25.350,88;*

*· contratto nr. 8400002962 in favore della CRONO srl costituita in ATI con la ACTIVIA srl, relativo ai servizi di “monitoraggio ambientale” stipulato inizialmente in data 19.12.2014 per l’importo di euro 99.960,97;*

*· contratto nr. 8400000508, relativo ai servizi di “esecuzione prove di laboratorio” stipulato in data 07.01.2008, per cui CRONO srl ha emesso fatture per euro 1.338.872,19,*

*quale prezzo per l’esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.*

*Fatto commesso a Roma e altrove da gennaio 2008 sino al 10.10.2016.*

**\*\*\***

*DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico*

*m) del delitto di cui agli artt. 56, 81, 110, 629 cod. pen. perche, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere MONORCHIO Giandomenico a ripristinare il rapporto di collaborazione di DE MICHELIS Giampiero con la società SINTEL e a riconfermare il DE MICHELIS nel ruolo di Direttore dei Lavori in ambito Terzo Valico di Giovi, People Mover di Pisa e 6° Macrolotto della Autostrada-Salerno Reggio Calabria e a costringere i vertici COCIV PAGANI Ettore e LONGO Michele e i vertici di*

*CONDOTTE S.p.a. e PISAMOVER S.p.a. FIRPO Michele, APREA Mariano, BELLI Pacifico e PICCA Antonio ad intervenire su MONORCHIO Giandomenico al fine di indurlo a ripristinare il rapporto di collaborazione con DE MICHELIS, mediante la minaccia, rivolta in tempi diversi a MONORCHIO, a PAGANI, a FIRPO e a BELLI, di rivelare all'Autorità Giudiziaria di Firenze, nell'ambito dell'indagine cd. "Sistema", nella quale il DE MICHELIS era stato sentito come persona informata sui fatti, fatti di rilievo penale coinvolgenti MONORCHIO, i vertici del COCIV e vertici di CONDOTTE S.p.a. e fino a quel momento taciuti dal DE MICHELIS.*

*In Roma e altrove nel gennaio/febbraio 2016*

**\*\*\***

*DE MICHELIS Giampiero, [MONORCHIO Giandomenico] CEPRINI Franco, CEPRINI Lucia e SPAGNOLI Vincenzo:*

*n) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, MONORCHIO Giandomenico, amministratore della SINTEL, società incaricata della Direzione dei Lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova), in accordo con DE MICHELIS Giampiero, pubblico ufficiale-direttore dei lavori, riceveva indebitamente ed accettava da CEPRINI Franco, CEPRINI Lucia e SPAGNOLI Vincenzo, rispettivamente amministratore, referente e direttore tecnico della società CEPRINI COSTRUZIONI S.p.A., società affidataria di lavori da parte del general contractor COCIV, in forza del Contratto con codice COCIV n. 8400002853/00 stipulato il 11.10.2014 tra COCIV e ATI CEPRINI COSTRUZIONI Srl, nell'ambito delle opere suindicate, utilità consistite in un contratto per la fornitura del servizio di gestione qualità, ambientale e sicurezza" dell'importo di euro 288.000, stipulato in data 21.01.2015 (codice COCIV 4109) in favore della società CRONO, riferibile a MONORCHIO Giandomenico, quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.*

*Fatto commesso Roma e altrove da ottobre 2014 sino al 10.10.2016*

**(R.G.N.R. 7961/2017)**

*DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, [DE MICHELIS Jennifer], CUZZOCREA Guglielmo, [PEDRAZZI Riccardo, DEMASI Girolamo,*

*D'ALESSANDRO Giovanni], CONVENTI Enrico, [DE BLASI Riccardo]:*

*A) del reato di cui all'art. 416 cod. pen., per essersi associati tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, finalizzati a consentire la acquisizione in capo a società riferibili al DE MICHELIS Giampiero e al GALLO Domenico di commesse da parte di imprese affidatarie dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche, nell'ambito delle quali il DE MICHELIS Giampiero svolge il ruolo di direttore dei lavori.*

*DE MICHELIS Giampiero e GALLO Domenico quali promotori e organizzatori dell'associazione, della quale stabiliscono le modalità operative, curando la costituzione delle società destinatarie delle commesse e individuando le ditte con le quali stipulare gli accordi corruttivi;*

*GALLO Giuseppina, organizzatrice dell'associazione con il compito di curare le operazioni di costituzione e modifica delle società destinatarie delle commesse e di tenere i rapporti con gli amministratori formali delle stesse;*

*DE MICHELIS Jennifer, partecipa, cura gli interessi dell'associazione operando quale collaboratrice della società OIKODOMOS s.r.l., e quale addetta alla gestione dei servizi relativi alla Qualità, Ambiente e Sicurezza presso le società committenti;*

*D'ALESSANDRO Giovanni, partecipa, referente delle società OIKODOMOS s.r.l. e ETS s.r.l. e proprietario formale della società MANDROCLE s.r.l., società utilizzate per l'acquisizione di commesse;*

*PEDRAZZI Riccardo, partecipa, collaboratore della società OIKODOMOS s.r.l. e responsabile delle attività di laboratorio;*

*CUZZOCREA Guglielmo, partecipa, amministratore unico (dal 01.07.2015) e proprietario di quote (dal 22.07.2015) della società OIKODOMOS s.r.l.;*

*DEMASI Girolamo, partecipa, proprietario ed amministratore della società CAUDICARIA s.r.l., che detiene le quote di maggioranza della società BREAKOUT s.r.l., destinataria di commesse nel settore della fornitura di materiale cementizio e bituminoso;*

*CONVENTI Enrico, partecipa, ispettore di cantiere nella Direzione Lavori per conto di DE MICHELIS Giampiero, assicura, su disposizione di DE MICHELIS Giampiero, alle società*

*affidatarie dei lavori trattamenti di favore, controlli superficiali e facilitazioni;*

*DE BLASI Riccardo, partecipe, responsabile dei laboratori COCIV, favorisce la certificazione da parte delle strutture COCIV delle società riferibili al GALLO e al DE MICHELIS e provvede alla risoluzione di problemi documentali in favore di società assistite dal sodalizio;*

*In Roma fino al 10.10.2016*

**\*\*\***

*DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, [DE MICHELIS Jennifer], CUZZOCREA Guglielmo, [D'ALESSANDRO Giovanni, PEDRAZZI Riccardo, DEMASI Girolamo], SERGIACOMO Claudio, RAFFAELLI Luca, CONVENTI Enrico, [BROGANI Paolo, CIOCI Fausto, BASCHIERI Claudio e DE SENSI Giuseppe]:*

*B) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova), riceveva indebitamente da BASCHIERI Claudio e DE SENSI Giuseppe, rispettivamente imprenditore proprietario in quota e procuratore della società GRANDI OPERE ITALIANE s.r.l, società affidataria di lavori da parte del general contractor COCIV, in forza del Contratto con codice COCIV n. 8400002854/00 stipulato il 20.03.2015 tra COCIV e G.O.I. Srl, nell'ambito delle opere suindicate, utilità consistite in:*

- un contratto per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato in favore della società BREAKOUT s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero, dell'importo di euro 400.000 stipulato in data 23.09.2015 (codice COCIV n. 6783);*
- un contratto per la fornitura di conglomerati bituminosi in favore della società BREAKOUT s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero, dell'importo di euro 900.000 stipulato in data 11.12.2015 (codice COCIV n. 6963);*
- due contratti per la fornitura di consulenza specialistica - Servizio di consulenza Ambiente, Qualità e Sicurezza dell'importo di euro 60.000 e euro 24.000 annui stipulati il primo in data 10.04.2015 ed il secondo in data da individuare (codice COCIV 6070 e 6375) in favore della società OIKODOMOS s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero,*

• un contratto per la fornitura del servizio per le analisi di laboratorio dell'importo di euro 30.000 stipulato in data 30.07.2015 (codice COCIV 6557) in favore della società TECNOLAB s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero;

quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale, nonché per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio consistiti fra l'altro:

- nell'omettere di rilevare le irregolarità nella fornitura di prefabbricati in ferro nel luglio 2015;

- nell'omettere di rilevare le irregolarità a seguito dell'ingresso in cantiere di mezzi e materiali non autorizzati dal general contractor nel giugno 2015

- nell'omettere di rilevare, da parte di CONVENTI Enrico, la irregolarità di una "gittata" di calcestruzzo nel luglio 2015

Con il concorso di GALLO Giuseppina, che ha curato la acquisizione e la gestione della società OIKODOMOS, di DE MICHELIS Jennifer, consulente della società OIKODOMOS s.r.l. e Responsabile Qualità e Sicurezza per la società GRANDI OPERE ITALIANE s.r.l., che ha curato i rapporti di favore tra il padre DE MICHELIS Giampiero, Direttore dei Lavori, e la società GRANDI OPERE ITALIANE s.r.l., di CUZZOCREA Guglielmo, quale amministratore unico dal 01.07.2015 della società OIKODOMOS s.r.l., di D'ALESSANDRO Giovanni, quale rappresentante di fatto, fino all'agosto del 2015, della società OIKODOMOS S.r.l., di PEDRAZZI Riccardo, quale collaboratore della società OIKODOMOS s.r.l. e referente per le attività di laboratorio della società TECNOLAB s.r.l., di DEMASI Girolamo, quale socio e amministratore della società CAUDICARIA s.r.l., che detiene le quote di maggioranza della società BREAKOUT s.r.l., di SERGIACOMO Claudio, quale referente tecnico e dipendente della società TECNOLAB s.r.l., di RAFFAELLI Luca, quale socio e gestore di fatto della TECNOLAB S.r.l., di CONVENTI Enrico, quale "ispettore di cantiere" nella Direzione Lavori ed addetto ai controlli presso i cantieri di costruzione affidati alla GRANDI OPERE ITALIANE s.r.l., di CIOCI Fausto, quale tecnico nel settore della qualità, sicurezza e ambiente e di BROGANI Paolo, in qualità di Responsabile della Divisione Coordinamento Infrastrutture e Viabilità di COCIV.

Fatto commesso in Roma e altrove dal febbraio 2015 sino al 10.10.2016.

\*\*\*

*DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, [DE MICHELIS Jennifer], CUZZOCREA Guglielmo, [D'ALESSANDRO Giovanni, PEDRAZZI Riccardo, DEMASI Girolamo], SERGIACOMO Claudio, RAFFAELLI Luca, CONVENTI Enrico, [MARCHETTI Andrea]:*

*C) del reato di cui agli artt. 110, 319quater commi 1 e 2 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova), abusando dei suoi poteri, induceva MARCHETTI Andrea, procuratore della società OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l., società affidataria di lavori da parte del general contractor COCIV, in forza del Contratto con codice COCIV n.8400003228/00 stipulato il 21.07.2015 tra COCIV e OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l., nell'ambito delle opere suindicate, a dare e/o a promettere utilità consistite in:*

- un contratto per la fornitura di servizio di assistenza tecnica, qualità ed ambiente dell'importo di euro 140.000 annui stipulato in data 16.07.2015 (codice COCIV 6278) in favore della società OIKODOMOS s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero,*
- un contratto per la fornitura del servizio di analisi di laboratorio dell'importo di euro 90.000 annui stipulato in data 03.09.2015 (codice COCIV 6734) in favore della società TECNOLAB s.r.l., (contratto dell'importo di euro 90.000 effettivamente stipulato - codice COCIV 6734), riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero;*
- la promessa di una commessa per la fornitura di calcestruzzo, in favore della società BREAKOUT s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero;*
- la promessa di una commessa per la fornitura di servizi nel settore delle prove di laboratorio in favore della società ETS a r.l. riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero*

*quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.*

*Con il concorso nel delitto di cui al comma 1 dell'art.319quater di GALLO Giuseppina, che*

*ha curato la acquisizione e la gestione della società OIKODOMOS, di DE MICHELIS Jennifer, consulente della società OIKODOMOS s.r.l. e Responsabile Qualità e Sicurezza per la società OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l., che ha curato i rapporti di favore tra il padre DE MICHELIS Giampiero, Direttore dei Lavori, e la società OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l., di CUZZOCREA Guglielmo, quale amministratore unico dal 01.07.2015 della società OIKODOMOS s.r.l., di D'ALESSANDRO Giovanni, quale rappresentante di fatto, fino all'agosto del 2015, della società OIKODOMOS s.r.l., di PEDRAZZI Riccardo, quale collaboratore della società OIKODOMOS s.r.l. e referente per le attività di laboratorio della società TECNOLAB s.r.l., di DEMASI Girolamo, quale socio e amministratore della società CAUDICARIA s.r.l., che detiene le quote di*

*maggioranza della società BREAKOUT s.r.l., di SERGIACOMO Claudio, quale referente tecnico e dipendente della società TECNOLAB s.r.l. di RAFFAELLI Luca, quale socio e gestore di fatto della TECNOLAB S.r.l., di CONVENTI Enrico, quale "ispettore di cantiere" nella Direzione Lavori ed addetto ai controlli presso i cantieri di costruzione affidati alla OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l..*

*Fatto commesso in Roma e Bolzano da marzo 2015 sino al 03.09.2015 (data di stipula in Bolzano del contratto COCIV 6734).*

**\*\*\***

*DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, CUZZOCREA Guglielmo, [D'ALESSANDRO Giovanni, PEDRAZZI Riccardo], SERGIACOMO Claudio, RAFFAELLI Luca, [CEPRINI Franco, CEPRINI Lucia e SPAGNOLI Vincenzo]:*

*D) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova), riceveva indebitamente da CEPRINI Franco, CEPRINI Lucia e SPAGNOLI Vincenzo, amministratore e proprietario il primo, referente la seconda e direttore tecnico il terzo, della società CEPRINI COSTRUZIONI S.p.A., società affidataria di lavori da parte del general contractor COCIV, in forza del Contratto con codice COCIV n. 8400002853/00 stipulato il 11.10.2014 tra COCIV e ATI CEPRINI COSTRUZIONI Srl, nell'ambito delle opere suindicate, utilità consistite in:*

• un contratto per la fornitura del servizio gestione qualità ambiente e sicurezza dell'importo di euro 189.000 annui stipulato in data 17.07.2015 (codice COCIV 6522) in favore della società OIKODOMOS s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero,

• un contratto per la fornitura di servizi di laboratorio dell'importo di euro 50.000 annui stipulato in data 30.09.2015 (codice COCIV 6748) in favore della società TECNOLAB s.r.l., riferibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero,

quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.

Con il concorso di GALLO Giuseppina, che ha curato la acquisizione e la gestione della società OIKODOMOS, di CUZZOCREA Guglielmo, quale amministratore unico dal 01.07.2015 della società OIKODOMOS s.r.l., di D'ALESSANDRO Giovanni, quale rappresentante di fatto, fino all'agosto del 2015, della società OIKODOMOS s.r.l., di PEDRAZZI Riccardo, quale collaboratore della società OIKODOMOS s.r.l. e referente per le attività di laboratorio della società TECNOLAB s.r.l., di SERGIACOMO Claudio, quale referente tecnico e dipendente della società TECNOLAB s.r.l. di RAFFAELLI Luca, quale socio e gestore di fatto della TECNOLAB S.r.l.

Fatto commesso in Roma e altrove dall'aprile 2015 sino al 10.10.2016.

\*\*\*

DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, CUZZOCREA Guglielmo, [D'ALESSANDRO Giovanni, PEDRAZZI Riccardo], SERGIACOMO Claudio, RAFFAELLI Luca, [BROGANI Paolo, DE BLASI Riccardo, BERTI Mario e TADDEI Enrico]:

E) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova), riceveva indebitamente da BERTI Mario e TADDEI Enrico Maria, rispettivamente amministratore e direttore tecnico della BERTI SISTO e C. LAVORI STRADALI, società affidataria di lavori da parte del general contractor COCIV, in forza del Contratto con codice COCIV n. 8400002579/00 stipulato il 28.03.2014, utilità e promesse di utilità consistite in:

• una commessa per fornitura di servizi nell'ambito della *Qualità Ambiente e Sicurezza in cantiere*, affidata per il periodo di luglio ed agosto 2015, alla OIKODOMOS a r.l., riconducibile a DE MICHELIS Giampiero e a GALLO Domenico;

• la promessa di una commessa per la fornitura di servizi nel settore delle prove di laboratorio in favore della società TECNOLAB s.r.l., riconducibile agli stessi DE MICHELIS e GALLO Domenico;

quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale, nonché per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio consistiti in particolare nell'aver ommesso, nel settembre 2015, di disporre la rimozione di "cordoli" costruiti mediante l'utilizzo di calcestruzzo difforme da quello previsto progettualmente.

Con il concorso di GALLO Giuseppina, che ha curato la acquisizione e la gestione della società OIKODOMOS, di CUZZOCREA Guglielmo, quale amministratore unico dal 01.07.2015 della società OIKODOMOS s.r.l., di D'ALESSANDRO Giovanni, quale rappresentante di fatto, fino all'agosto del 2015, della società OIKODOMOS s.r.l., di PEDRAZZI Riccardo, quale collaboratore

della società OIKODOMOS s.r.l. e referente per le attività di laboratorio della società TECNOLAB s.r.l., di SERGIACOMO Claudio, quale referente tecnico e dipendente della società TECNOLAB s.r.l., di RAFFAELLI Luca, quale socio e gestore di fatto della TECNOLAB S.r.l., di BROGANI Paolo, quale responsabile della Divisione Coordinamento Infrastrutture e Viabilità di COCIV e DE BLASI Riccardo, quale "Responsabile dei laboratori di COCIV".

Fatto commesso in Roma e altrove dal luglio 2015 sino al 10.10.2016.

DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, [CIOCI Fausto, PAGANI Ettore, LONGO Michele]:

F) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova) e direttore dei lavori del 6° Macrolotto dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, riceveva indebitamente da PAGANI Ettore, Direttore del General Contractor Consorzio COCIV, e

*LONGO Michele, Presidente del Consorzio COCIV e presidente del consiglio di amministrazione di REGGIO CALABRIA - SCILLA s.cod. pen.a., utilità o promesse di utilità consistite in:*

- la promessa, da parte di PAGANI Ettore, di una commessa in favore della società OIKODOMOS, riconducibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero, per la costituzione di una struttura in ambito COCIV per la gestione dei servizi di CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione);*
- la promessa, da parte di PAGANI Ettore e LONGO Michele, di una commessa SALINI-IMPREGILO Spa (società che detiene le quote di maggioranza del General Contractor consorzio COCIV ed all'interno della quale sia PAGANI sia LONGO rivestono ruoli apicali) in favore della società OIKODOMOS, riconducibile al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero, per la gestione di servizi di qualità, ambiente e sicurezza in relazione alla costruzione di uno stadio in Qatar;*
- condotte attive e omissive, da parte di PAGANI Ettore e LONGO Michele, dirette a coprire e agevolare le operazioni corruttive condotte dal DE MICHELIS attraverso la società OIKODOMOS, anche in violazione dell'obbligo giuridico di segnalare l'intestazione della predetta società ad interposta persona, vietata dall'art 38 lettera "d" del Codice degli Appalti (d.Lgs. 163/2006)*

*quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale, nonché per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio consistiti in particolare:*

- nella sostituzione del SAL (stato avanzamento lavori) relativo al mese di aprile 2015 con un nuovo SAL elaborato in modo più favorevole al General Contractor COCIV;*
- nell'aver fornito, nell'ottobre 2015, la propria disponibilità a redigere una relazione tecnica, in veste di Direttore dei Lavori del 6° Macrolotto dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, in base alle indicazioni fornite da LONGO e PAGANI;*

*Con il concorso di CIOCI Fausto, quale tecnico incaricato per conto della OIKODOMOS al ruolo di "coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" per i cantieri di costruzione del "Terzo Valico Ferroviario dei Giovi".*

*Commesso in Roma e altrove a far data da aprile 2015 sio al 10.10.2016*

\*\*\*

*DE MICHELIS Giampiero, GALLO Domenico, [CIOCI Fausto, FIRPO Michele, APREA Mariano, BELLI Pacifico]:*

*G) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché, DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale-direttore dei lavori per la realizzazione dell'opera denominata "PEOPLE MOVER – PISA", riceveva indebitamente dai rappresentanti del General Contractor PISAMOVER S.p.A. e della controllante CONDOTTE S.p.A., FIRPO Michele, Project Manager - direttore del cantiere e direttore della sicurezza di PISAMOVER S.p.A., APREA Mariano, presidente del consiglio di amministrazione di PISAMOVER S.p.A., e BELLI Pacifico, funzionario del gruppo CONDOTTE S.p.A., nell'ambito delle opere suindicate, promesse di utilità consistite in commesse per la fornitura di servizi di progettazione ed assistenza agli impianti, in favore di società riconducibili al GALLO Domenico e al DE MICHELIS Giampiero, quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale, nonché per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio consistiti in particolare:*

*- nella redazione nell'agosto 2015 di SAL (stato avanzamento lavori) favorevoli al General Contractor PISAMOVER S.p.A., mediante l'inserimento, tra l'altro, di opere non completamente ultimate o progettualmente carenti;*

*- nell'omettere, nel dicembre 2015, l'applicazione di penali per ritardi nell'esecuzione delle opere come da cronoprogramma.*

*Con il concorso di CIOCI Fausto, quale "coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" presso i cantieri di costruzione del "PEOPLE MOVER".*

*Fatto commesso in Roma e altrove dal luglio 2015 sino al 10.10.2016.*

\*\*\*

*DE MICHELIS Giampiero, [MONORCHIO Giandomenico e PAGANI Ettore]:*

*H) del reato di cui agli artt. 110, 319, 321 cod. pen., perché MONORCHIO Giandomenico, amministratore della SINTEL, società incaricata della direzione dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta*

*Velocita Milano Genova), in accordo con DE MICHELIS Giampiero, pubblico ufficiale-direttore dei lavori, riceveva indebitamente da PAGANI Ettore, Direttore del General Contractor Consorzio COCIV, nell'ambito delle opere suindicate, promesse di utilità consistite in forniture di servizi nel settore delle prove sui materiali da costruzione in favore della società consortile KRONOTECH, partecipata dalla CRONO srl, riconducibile a MONORCHIO Giandomenico, quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.*

*Fatto commesso in Roma e altrove nel dicembre 2014*

(R.G.N.R. 5307/2018)

*GRANDI OPERE ITALIANE S.R.L.*

*in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, perché Baschieri Claudio, amministratore di fatto dunque organo apicale, e De Sensi Giuseppe, procuratore della società, commettevano il delitto di cui agli articoli 319 e 321 cod. pen. indicato al capo b), nell'interesse della società consistente nell'essere favorita nell'esecuzione dei contratti relativi ai lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano-Genova- Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova) - e a vantaggio della medesima- consistente nel risparmio di costi derivanti da un'esecuzione delle opere inferiore agli standard pattuiti- in assenza di modelli di organizzazione di gestione idonei alla prevenzione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede.*

*Fatto commesso in Roma e altrove dal febbraio 2015 sino al 10.10.2016.*

\*\*\*

*OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l*

*in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, perché MARCHETTI Andrea procuratore della società commetteva il delitto di cui agli articoli 319quater comma 2 cod. pen. indicato al capo c) che precede, nell'interesse della società consistente nell'essere favorita nell'esecuzione dei contratti relativi ai lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova - Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova) - e a vantaggio della medesima - consistente nel risparmio di costi derivanti da un'esecuzione delle opere inferiore agli standard pattuiti - in assenza di*

*modelli di organizzazione di gestione idonei alla prevenzione di reati della a stessa specie di quelli per cui si procede.*

*Fatto commesso in Roma e altrove da marzo 2015 sino al 10.10.2016.*

\*\*\*

*BERTI SISTO e C. LAVORI STR..L\DALI S.p.a.*

*in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, perché BERTI Mario amministratore della società commetteva il delitto di cui agli articoli 319 e 321 cod. pen. indicato al capo e) che precede, nell'interesse della società - consistente nell'essere favorita nell'esecuzione dei contratti relativi ai lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano – Genova - Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova) - e a vantaggio della medesima - consistente nel risparmio di costi derivanti da un'esecuzione delle opere inferiore agli standard pattuiti - in assenza di modelli di organizzazione di gestione idonei alla prevenzione di reati della a stessa specie di quelli per cui si procede.*

*Fatto commesso in Roma e altrove dal maggio 2014 sino al 10.10.2016.*

\*\*\*

*CONSORZIO COCIV*

*in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 D.L.vo 8 giugno 2001 n.231 perché PAGANI Ettore, Direttore del General Contractor Consorzio COCIV, e LONGO Michele, Presidente del Consorzio COCIV commettevano il delitto di cui agli articoli 319 e 321 cod. pen. indicate al capo f) che precede nell'interesse della società - consistente nell'essere favorita nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano – Genova - Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova)- e a vantaggio della medesima- consistente nel risparmio di costi derivanti da un'esecuzione delle opere inferiore agli standard pattuiti- in assenza di modelli di organizzazione di gestione idonei alla prevenzione di reati della a stessa specie di quelli per cui si procede.*

*Commesso in Roma e altrove a far data da aprile 2015 sino al 10.10.2016.*

\*\*\*

*REGGIO CALABRIA - SCILLA s.cod. pen.a.*

*in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, perché LONGO Michele, Presidente del consiglio di amministrazione di REGGIO CALABRIA - SCILLA s.cod. pen.a. commetteva il delitto di cui agli articoli 319 e 321 cod. pen. indicato al capo f) che precede nell'interesse della società - consistente nell'essere favorita nell'esecuzione dei lavori del 6° Macrolotto dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria - e a vantaggio della medesima - consistente nella redazione da parte del Direttore dei Lavori, DE MICHELIS Giampiero, di una perizia favorevole al general contractor - in assenza di modelli di organizzazione di gestione idonei alla prevenzione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede*

*Commesso in Roma e altrove a far data da aprile 2015 sino al 10.10.2016.*

\*\*\*

*PISAMOVER S.p.A.*

*in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 D.L.vo 8 giugno 2001 n.231 perché APREA Mariano, presidente del consiglio di amministrazione della società commetteva il delitto di cui agli articoli 319 e 321 cod. pen. indicato al capo g) che precede, nell'interesse della società - consistente nell'essere favorita nell'esecuzione dei contratti relativi ai lavori per la realizzazione dell'opera denominata PEOPLE MOVER- PISA - e a vantaggio della medesima- consistite nei risparmi di costi derivanti da un'esecuzione delle opere inferiore agli standard pattuiti- in assenza di modelli di organizzazione di gestione idonei alla prevenzione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede*

*Fatto commesso in Roma e altrove dal luglio 2015 sino al 10.10.2016.*

\*\*\*

*BREAKOUT s.r.l.:*

*in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, perché DE MICHELIS Giampiero e GALLO Domenico gestori di fatto della società, DEMASI Girolamo amministratore della società commettevano i delitti di cui agli articoli 319 e 321 cod. pen. indicati ai capi b) e c) che precedono, nell'interesse e a vantaggio della società - consistente nel ricevere commesse per lavori in danno di altri concorrenti.*

*Fatti commessi in Roma e altrove dal febbraio 2015 sino al 10.10.2016..*

\*\*\*

*OIKODOMOS s.r.l.,*

*in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, perché DE MICHELIS Giampiero e GALLO Domenico gestori di fatto delle società, CUZZOCREA Guglielmo amministratore della società commettevano i delitti di cui agli articoli 319 e 321 cod. pen. indicati ai capi b), c), d), ed e) che precedono, nell'interesse e a vantaggio della società - consistente nel ricevere commesse per lavori in danno di altri concorrenti.*

*Fatti commessi in Roma e altrove dal febbraio 2015 sino al 10.10.2016.*

\*\*\*

*TECNOLAB s.r.l.*

*in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, perché RAFFAELLI Luca quale socio e gestore di fatto della società commetteva i delitti di cui agli articoli 319 e 321 cod. pen. indicati ai capi b), c), d) ed e) che precedono, nell'interesse e a vantaggio della società - consistente nel ricevere commesse per lavori in danno di altri concorrenti.*

*Fatti commessi in Roma e altrove dal febbraio 2015 sino al 10.10.2016.*

\*\*\*

*CEPRINI COSTRUZIONI S.p.A*

*in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 D.l.vo 8 giugno 2001 n.231, perché CEPRINI Franco, CEPRINI Lucia e SPAGNOLI Vincenzo, amministratore e proprietario il primo, referente la seconda e direttore tecnico il terzo commettevano il delitto di cui agli articoli 319 e 321 cod. pen. indicato al capo d) che precede, nell'interesse della società - consistente nell'essere favorita nell'esecuzione dei contratti relativi ai lavori per la realizzazione della Tratta "A.V./A.C Milano - Genova – Terzo Valico Ferroviario dei Giovi" (Alta Velocità Milano Genova) – e a vantaggio della medesima – consistente nel risparmio di costi derivanti da un'esecuzione delle opere inferiore agli standard pattuiti- in assenza di modelli di organizzazione di gestione idonei alla prevenzione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede.*

*Fatto commesso in Roma e altrove dall'ottobre 2014 sino al 10.10.2016.*

## **CONCLUSIONI**

Il Pubblico Ministero chiede: - per il reato a) chiede pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Gallo Giuseppina, Pedrazzi, Cuzzocrea, De Masi e De Blasi

per le posizioni di De Michelis Jennifer e Conventi chiede n.l.p. perché la prognosi non è favorevole di condanna

pronunciarsi il rinvio a giudizio di Gallo Domenico

- per il capo b) per De Michelis Jennifer e Sergiacomo, Raffaelli, Conventi, Cioci e De Sensi chiede n.l.p. perché la prognosi non è favorevole di condanna, per De Masi, Pedrazzi, Baschieri, Gallo Domanico, Gallo Giuseppina, Cuzzocrea e Brogani chiede disporsi il rinvio a giudizio

- per il capo c) chiede n.d.p. per intervenuta prescrizione per Marchetti, sentenza N.l.p. per Sergiacomo, Conventi, De Michelis Jennifer perché la prognosi non è favorevole di condanna chiede non luogo a procedere per Gallo Domenico

per Cuzzocrea, Gallo Giuseppina, De Masi, De Blasi chiede il rinvio a giudizio

- per il capo d) chiede la riqualifica in 318 per tutti con richiesta di n.d.p. per intervenuta prescrizione del reato

- per il capo e) chiede sentenza di n.l.p. perché la prognosi non è favorevole di condanna per Taddei,

per Sergiacomo n.l.p. ex 425 co. 3

per Pedrazzi, De Blasi, Brogani, Berti, Gallo Giuseppina, Gallo Domenico e Cuzzocrea chiede il rinvio a giudizio

- per il capo f) chiede il rinvio a giudizio di Gallo Domanico, Pagani e Longo

per Cioci il n.l.p. ex art. 425 co. 3

- per capo g) e h) chiede richiamandosi alla Sent. del GIP del Tribunale di Roma di condanna di Monorchio capo 1 e 2, riqualifica reati ai sensi 318 e 321 anziché 319, per tutti n.d.p. per

intervenuta prescrizione,

per Cioci n.l.p. per non aver commesso il fatto

- per il capo i) chiede la riqualifica del reato in art. 318, sentenza di n.l.p. per prescrizione per Berti e per Taddei per cui chiede n.l.p. per non aver commesso il fatto,

- per il capo j) k) e l) chiede la riqualifica del reato in art. 318, richiamandosi alla Sent. Di Roma chiede sentenza di n.l.p. per intervenuta prescrizione del reato

- per il capo m) chiede sentenza di n.d.p. per intervenuta prescrizione

- per il capo n) chiede sentenza di n.d.p. per intervenuta prescrizione

- per il capo o) chiede sentenza di n.l.p. per intervenuta prescrizione del reato

- per capo da p) a x) chiede il rinvio a giudizio per le società riferibili a persone fisiche per cui è stato richiesto il rinvio a giudizio ad eccezione della TecnoLab Srl e Pisamover per cui chiede n.l.p. perché fatto non sussiste

L'avv. Gemelli per la difesa di Gallo Domenico si richiama alla memoria che deposita e chiede il proscioglimento e la revoca dei beni personali in g.s. Chiede proscioglimento anche per la posizione di De Blasi.

L'avv. Insom chiede per tutti i capi sentenza di n.l.p. ex art. 425 co. 3 cpp.

L'avv. Zanalda chiede sentenza n.d.p. perché il fatto non sussiste, per Pagani chiede perché il fatto non sussiste per il capo h).

La difesa di Firpo chiede sentenza di n.l.p. perché il fatto non sussiste.

La difesa di Cioci si riporta alle memorie depositati e chiede sentenza di n.l.p. per non aver commesso il fatto.

L'avv. Marafioti per le difese di Aprea, Belli e Picca si riporta alle memorie e chiede per tutti n.l.p. perché il fatto non sussiste, in subordine n.d.p. per intervenuta prescrizione.

L'avv. Riatti per Baschieri e De Sensi si riporta alla memoria già depositata e chiede n.l.p. per non aver commesso il fatto.

L'avv. Elena Delle Site per la posizione di Monorchio chiede sentenza di n.l.p. per non aver commesso il fatto e in subordine per prescrizione.

L'avv. Ursini per la difesa di Ceprini Franco si riporta alla memoria depositata e si associa alla richiesta del pm.

La difesa di Ceprini Lucia chiede n.l.p. per non aver commesso il fatto e in subordine per prescrizione.

L'avv. Dello Siesto per la posizione di Spagnoli si riporta alla memoria in atti.

L'avv. Giusti per l'imputato Berti richiamandosi alla memoria in atti, chiede n.d.p. per la sua estraneità, in subordine n.d.p. per intervenuta prescrizione. Per la posizione di Taddei, si associa alla richiesta del pm. Per la società Berti chiede n.l.p.

L'avv. Murone per De Michelis Jennifer chiede il n.l.p. per non aver commesso il fatto, in via subordinata insussistenza della prognosi di condanna, per Conventi chiede sentenza ex art. 425 co. 1 per non aver commesso il fatto riportandosi alla memoria depositata.

La difesa di Pedrazzi chiede sentenza di n.l.p. per non aver commesso il fatto.

La difesa di Gallo Giuseppina avv. Naccari chiede la derubricazione in art. 318 e chiede n.l.p. perché il fatto non sussiste, in subordine chiede sentenza di n.l.p. per intervenuta prescrizione.

La difesa di Marchetti si richiama alla memoria depositata.

La difesa di Cuzzocrea chiede per l'imputazione al capo a) n.d.p. ai sensi dell'art. 425 co. 3 per non aver commesso il fatto, per il capo b) chiede il proscioglimento per non aver commesso il fatto, per il capo c) chiede il proscioglimento per non aver commesso il fatto, per il capo d) chiede n.l.p. ai sensi del co. 3, per il capo e) chiede il n.d.p. per non poter sostenere l'accusa in giudizio.

L'avv. Gemelli per la posizione De Masi Girolamo si riporta alla memoria che deposita e chiede sentenza di n.l.p. perché il fatto non sussiste.

La difesa di Raffaelli si riporta alla memoria.

La difesa di Sergiacomo si riporta alla memoria e chiede n.l.p. perché il fatto non sussiste e in subordine per intervenuta prescrizione.

L'avv. Bertacchi per la società Oberosler si richiama alla memoria chiede proscioglimento ai sensi dell'art.425 co. 3 cpp.

La difesa della società Grandi Opere chiede n.d.p. per intervenuta prescrizione.

L'avv. D'Alessandro per la società TecnoLab si associa alla richiesta del pm e chiede sentenza di n.l.p.

L'avv. Pasqualin per la società Breakout chiede sentenza di n.l.p. per intervenuta prescrizione.

L'avv. Corti per la Pisamover si riporta alla memoria e chiede sentenza di n.l.p. perché il fatto non sussiste.

La difesa delle società Reggio Calabria e Consorzio Cociv chiede sentenza di n.l.p. riportandosi alle memorie depositate.

La difesa di Ceprini Costruzioni si riporta alla memoria e chiede sentenza di n.l.p. per i motivi esposti.

La difesa di Brogani, avv. Bartolo chiede sentenza di n.l.p. riportandosi alla memoria depositata.

## **CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO**

(art. 426, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.)

### **1. I fatti d'indagine.**

Nel procedimento in esame l'impianto accusatorio del P.M. ha ipotizzato un articolato sistema illecito che ha interessato l'affidamento e la gestione di subappalti nell'ambito di grandi opere pubbliche, quali ad esempio la tratta ad alta velocità Milano-Genova (Terzo Valico dei Giovi), il 6° Macrolotto dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e il People Mover di Pisa.

Le indagini sono state indirizzate a far emergere l'esistenza di un'associazione per delinquere, promossa e organizzata in particolare da DE MICHELIS Giampiero, già Direttore dei Lavori per la società SINTEL, e da GALLO Domenico, imprenditore nel settore delle costruzioni stradali. Attorno a questi due promotori si è sviluppata una struttura stabile e verticistica, composta da numerosi altri soggetti, tra cui familiari, collaboratori e prestanome, nonché da una serie di società di comodo costituite e gestite per sostenere il disegno criminoso dell'associazione.

Il meccanismo corruttivo, sempre secondo l'ipotesi accusatoria, si fondava sullo sfruttamento della funzione pubblica del Direttore dei Lavori (ai sensi dell'art. 124 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e della consolidata giurisprudenza di legittimità), che sarebbe stata

sistematicamente “messa a disposizione” delle imprese affidatarie dei lavori, in cambio dell’assegnazione di commesse e subappalti a società riconducibili, direttamente od indirettamente, agli stessi promotori dell’associazione. In alcuni casi, la corresponsione di utilità avveniva anche sotto forma di beni materiali, come la promessa o la consegna di autovetture.

In particolare, DE MICHELIS favoriva determinate imprese compiacenti, individuate tramite conoscenze personali di persone fisiche di riferimento, omettendo controlli, agevolando la risoluzione di problematiche tecniche e amministrative, garantendo certificazioni di qualità e favori nella gestione delle forniture, nonché occultando irregolarità e difformità rispetto ai progetti e ai capitolati d’appalto e quindi in sostanza garantendo un atteggiamento di utile negligenza nei confronti delle ditte “protette”. In cambio, le società riferibili a DE MICHELIS e GALLO Domenico avrebbero ottenuto, quale prezzo della predetta compiacenza, subappalti e incarichi di consulenza, spesso formalmente intestati a prestanome, familiari o generalmente a soggetti di fiducia. Tale sistema, definito dagli stessi indagati “amalgama” o “servizio omnicomprensivo”, era finalizzato a garantire un controllo capillare e pervasivo sull’intera filiera degli appalti pubblici, con la possibilità di influenzare ogni fase della realizzazione delle opere, dalla progettazione all’esecuzione, fino al collaudo e alla certificazione finale.

Le principali società strumentali (per acquisire commesse da parte delle imprese affidatarie dei lavori pubblici) erano OIKODOMOS s.r.l. (ambiente, qualità e sicurezza in cantiere), BREAKOUT s.r.l. (fornitura di prodotti cementizi e bituminosi), MANDROCLE s.r.l. (prove tecniche di laboratorio) e TECNOLAB (laboratori per prove tecniche sui materiali).

Il sodalizio si caratterizzava per la capacità di replicare il medesimo *modus operandi* in diversi contesti, sfruttando una rete di relazioni e complicità che coinvolgeva plurimi soggetti. Alcuni funzionari del General Contractor COCIV, come ad esempio BROGANI Paolo e DE BLASI Riccardo, avrebbero fornito un contributo causale alle attività illecite, agevolando le procedure di certificazione e qualifica delle società del sodalizio e segnalando le ditte affidatarie cui rivolgersi per ottenere commesse.

Dal punto di vista normativo, le condotte accertate sono state ricondotte dall’organo di accusa nei reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.), corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* cod. pen.) ed estorsione (art. 629 cod. pen.). Alle varie società coinvolte a vario titolo

nel sodalizio è stata invece contestata la responsabilità amministrativa dipendente da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il quadro probatorio si fonda in maniera preponderante su intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizioni documentali (contratti, fatture, corrispondenza), testimonianze e dichiarazioni rese dagli indagati.

## **2. Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.**

Così riassunto in estrema sintesi il quadro accusatorio, parte delle contestazioni sono senz'altro da ritenere prescritte, con le precisazioni che seguono.

### **2.1. Le fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio. Riqualficazione.**

Le varie condotte delittuose contestate agli appartenenti all'associazione a delinquere sono state inquadrate dall'accusa principalmente nell'ambito degli artt. 318 e 319 cod. pen.

Come noto, la distinzione tra le due figure delittuose ha dato adito ad un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Le modifiche introdotte con la legge 6 novembre 2012, n. 190 hanno inciso significativamente sulla struttura del delitto di corruzione di cui all'art. 318 (prima corruzione impropria o per un atto d'ufficio), ora rubricato corruzione per esercizio della funzione.

In particolare, il nuovo art. 318 ha abbandonato il riferimento all'atto d'ufficio e si limita a menzionare l'esercizio delle funzioni e dei poteri; l'atto conforme all'ufficio, pertanto, non risulta più essere elemento necessario della fattispecie: tuttavia i casi, già precedentemente integranti corruzione impropria, in cui la retribuzione o la promessa sono ricollegati ad un atto conforme ai doveri di ufficio appaiono ora sussumibili sotto il nuovo art. 318 cod. pen.

Sul punto si è espressa recentemente in maniera condivisibile la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 23 ottobre 2024, n. 4520), affermando che per distinguere tra le due figure non è necessario un generico richiamo ai principi di trasparenza e parità di trattamento della Pubblica Amministrazione, ma è necessario indicare la specifica regola di condotta violata dall'agente pubblico, espressamente posta dalla legge e a fronte della quale non residua alcun margine di discrezionalità. Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione pubblica, difatti, si differenzia da quello di corruzione propria secondo un criterio di progressione

criminosa, in quanto il primo ha natura di reato di pericolo (mentre il 319 cod. pen. di danno), sanzionando la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio.

Per cui, secondo la Corte, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Si parla quindi di una fattispecie che punisce la monetizzazione del *munus* pubblico, sganciata da una logica di formale sinallagma (Cass. Pen. 11 gennaio 2013, n. 19189): o meglio, il sinallagma rilevante ai sensi dell'art. 318 cod. pen. prescinde dal compimento di uno specifico atto e della sua contrarietà o meno ai doveri del pubblico agente, e consiste piuttosto nell'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata (Cass. Pen. 26 aprile 2019, n. 33828 e Cass. Pen. 20 giugno 2019, n. 32401).

La norma, in altre parole, punisce la condotta con cui un pubblico ufficiale sfrutti indebitamente i propri poteri e la propria qualità facendone compravendita verso una privata retribuzione: la ragione per cui i fatti di corruzione impropria sono puniti è che, realizzandoli, il pubblico ufficiale si comporta come se fosse il proprietario dei suoi poteri, come se la posizione pubblica da egli rivestita, ed i poteri a questa connessi, costituissero l'oggetto di un suo privato dominio, un suo personale patrimonio di diritti, anziché un complesso di doveri e responsabilità finalizzati al perseguimento del bene pubblico.

Il fondamento della punibilità di questa fattispecie, dunque, non consiste direttamente nei risvolti di questa sull'azione della P.A.; l'oggetto della corruzione è un atto dovuto, o comunque lecito: il pubblico ufficiale che facesse ciò per cui è stato corrotto farebbe soltanto il suo dovere, o comunque farebbe qualcosa di lecito.

La punibilità del corrotto, in questo caso, non trova ragione nella natura (e quindi nella prospettiva del compimento) dell'atto compravenduto, ma semmai proprio nel fatto di averlo messo a prezzo, di aver accettato una retribuzione indebita per compierlo. Questo, infatti, comporta da un lato che il pubblico ufficiale sfrutti il suo ufficio per arricchirsi indebitamente,

o per arricchire indebitamente un terzo, e quindi per ottenere, per sé o per un terzo, un'indebita posizione di favore; dall'altro, inoltre, costituisce espressione di un atteggiamento venale e mercantile del pubblico agente: il suo comportamento esprime l'idea che egli compia gli atti del suo ufficio, non perché è suo dovere farlo, ma perché dal compimento di questi può ricavare indebite remunerazioni. In questo modo penetra, all'interno della P.A., nella persona di un soggetto che agisce per suo conto, un atteggiamento che, a lungo andare, mette seriamente in pericolo imparzialità e buon andamento della P.A. poiché la corruzione genera facilmente assuefazione e alla lunga può portare ad una situazione nella quale, per ottenere l'esercizio dei doveri funzionali da parte dei pubblici ufficiali, sia necessario, o comunque opportuno, "oliare" gli ingranaggi della burocrazia amministrativa. Infine, un'eventuale divulgazione dell'episodio corruttivo ingenererebbe facilmente l'idea che il pubblico agente sia disposto a vendere i suoi servizi al miglior offerente, con inevitabili ricadute sulla fiducia dei cittadini nell'imparzialità della P.A., e nella sua effettiva propensione alla cura dell'interesse pubblico.

Concretizzando quanto sin qui esposto, la giurisprudenza di legittimità, in seguito all'introduzione nella trama sistematica del codice penale del reato di cui all'art. 318 cod. pen., ha rilevato che l'accettazione da parte del pubblico agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria, dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore, sicché, qualora l'atto compiuto abbia comunque perseguito l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, e non sia stato violato alcun dovere specifico, è configurabile il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (cfr. tra le tante Cass. Pen. 24 maggio 2023, n. 44142 o Cass. Pen. 10 novembre 2020, n. 1594).

Ciò premesso in punto di diritto, nel procedimento in questione si ritiene che tutti i vari reati scopo dell'associazione contestati agli imputati siano da ricondurre nell'ambito dell'art. 318 cod. pen.

Orbene, già il P.M. con riguardo a diversi capi d'imputazione, in sede di conclusioni, ha richiesto di riqualificarli dall'originaria ipotesi ai sensi dell'art. 319 cod. pen. in quella di cui all'art. 318, distinguendo, in particolare, se le varie condotte corruttive (tutte descritte in maniera sostanzialmente identica), prevedessero come controprestazione delle varie utilità (in

genere individuate nelle commesse affidate alle società riconducibili ai vari imputati partecipanti a vario titolo all'associazione) una serie di atti "contrari ai propri doveri d'ufficio", quali ad esempio i capi *sub* lett. e), f) e g). Al contrario, laddove la condotta corruttiva sia stata connotata solo come "*prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale*", senza specificazione dei singoli atti, il P.M. ha chiesto la riqualificazione nella fattispecie di reato di cui all'art. 318 cod. pen.

Si tratta di un ragionamento che questo Giudice non condivide.

Il corposissimo materiale accusatorio che, in questa sede, in rispetto della previsione dell'art. 426, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., non risulta né opportuno né necessario ricostruire (al di là che è già stato fatto più volte negli innumerevoli provvedimenti giudiziari che si sono susseguiti nel corso del procedimento, dall'ordinanza impositiva delle misure cautelari, ai provvedimenti del Tribunale del Riesame e alle varie sentenze che hanno definito i vari stralci), ha comunque delineato ben chiaramente un'ipotesi accusatoria: una condotta cioè il cui fulcro era che gli asseriti organizzatori del c.d. "amalgama" avevano creato un sistema in cui gli imprenditori coinvolti erano indotti più o meno volontariamente ad inserirsi, al fine di poter partecipare ai vari appalti pubblici senza "intralci" di vario genere.

In sostanza, non vi era un reale rapporto sinallagmatico tra le prestazioni corruttive (sottoforma di commesse) e i susseguenti atti "di favore" del DE MICHELIS: i singoli atti identificati dall'accusa in vari capi d'imputazione quali oggetto dell'accordo corruttivo, in realtà, sono operazioni successive e del tutto eventuali (tanto che in plurimi capi d'imputazione non vengono specificamente individuati) ed in generale su iniziativa dello stesso DE MICHELIS che così rafforzava il legame criminoso (il c.d. "amalgama") al fine di spingere le parti dell'accordo corruttivo a continuare ad "oliare" il sistema tramite commesse alle società riconducibili, assicurandosi così che ad operare nei vari appalti vi fossero solo quelle aziende compiacenti che si erano dimostrate sensibili alle sue richieste (si precisa, il tutto viene svolto nell'ottica interpretativa del quadro accusatorio, al di là di ogni accertamento e considerazione nel merito).

Per di più, appare sussistere a questo Giudice un'evidente fragilità del quadro probatorio nel momento in cui i diversi negozi che vengono identificati come "contrari ai doveri d'ufficio" al fine di far ricadere l'ipotesi delittuosa in quella dell'art. 319 cod. pen., sono tutti riconducibili

ad una serie di omissioni nel rilevare carenze o vizi nell'esecuzione delle varie opere commissionate, senza che tuttavia della sussistenza di tali omissioni o carenze vi sia mai stato un qualsivoglia riscontro tecnico.

Invero, come più volte rilevato dalle difese degli imputati in maniera senz'altro non ingenua, l'indagine si è fondata pressoché totalmente su intercettazioni telefoniche e ambientali, mentre manca – a riscontro delle asserite inadempienze nell'esecuzione degli appalti e per ragioni poco comprensibili – qualsivoglia perizia tecnica o quantomeno un riscontro documentale dell'oggettività delle omissioni dolose contestate.

Per cui, in assenza di tale certezza, risulterebbe arduo escludere in dibattimento che si tratti di atti rientranti nella discrezionalità tecnica del direttore dei lavori, e soprattutto sostenere che le commesse corruttive da parte dei vari soggetti passivi coinvolti fossero state preordinate al fine di poter svolgere gli incarichi al risparmio, già in previsione di controlli di favore da parte del corrotto, non potendo affermare né che tale risparmio sia stato realizzato né che il controllo sia stato dolosamente negligente. Ipotesi senz'altro suggestiva ma che tuttavia non trova adeguato supporto nel materiale a disposizione.

In conclusione, ritiene questo Giudice che tutte le varie condotte corruttive contestate agli imputati, sostanzialmente identiche nella loro materialità, siano da ricondurre all'ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 318 e 321 cod. pen., in quanto tutte finalizzate genericamente a mettere a disposizione dei corruttori la funzione di Direttore dei Lavori esercitata dal DE MICHELIS, senza specifico collegamento, nell'accordo criminoso punibile, con uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio.

Ciò ha un evidente rilievo in tema di prescrizione del reato. Precedentemente alla modifica della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (non applicabile senz'altro in quanto successiva alle condotte contestate) il delitto in esame era punito con la reclusione da uno a sei anni (pena innalzata da quella precedente da uno a cinque di reclusione con legge 27 maggio 2015, n. 69, circostanza che non incide sul termine di prescrizione).

Ne consegue che, alla luce della disciplina della prescrizione (di natura sostanziale) applicabile sempre all'epoca dei fatti, l'art. 157 cod. pen. disponeva che il reato si prescriveva in sei anni, tempo che poteva essere aumentato fino a sette anni e sei mesi ai sensi dell'art. 161 cod. pen. (considerate le interruzioni determinate dalle richieste di rinvio a giudizio).

In assenza di ulteriori cause di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen., e pur considerando che tutti i reati vengono contestati al più tardi il 10/10/2016 (quanto il sistema corruttivo viene "smontato" dall'esecuzione della misura cautelare, ma in realtà le varie ipotesi di reati sono scopo sono tutte antecedenti), ne deriva che al più tardi la prescrizione è intervenuta il 10/04/2024.

A tal punto si impone, di conseguenza, previa riqualificazione dei reati come sopra esposto, la pronuncia di non luogo a procedere in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione, per i reati di cui ai capi b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, n.

## **2.2. Il reato associativo. Intervenuta prescrizione per i partecipanti, e prossima prescrizione per il promotore.**

Per quanto riguarda il delitto di associazione a delinquere, anche in tal caso è ormai intervenuto l'effetto estintivo della prescrizione.

Per i partecipanti all'associazione era prevista, *ratione temporis*, la pena da uno a cinque anni di reclusione, mentre per i promotori e i capi, la reclusione da uno a sette anni.

La data di consumazione è stata identificata dalla Procura nel giorno di esecuzione delle varie misure cautelari, quindi al 10/10/2016.

*Nulla quaestio* con riguardo ai partecipanti: la prescrizione è senz'altro maturata al più tardi il 10/04/2024, considerando l'aumento massimo a fronte delle intervenute interruzioni della prescrizione.

Con riguardo al promotore (nella fattispecie qui a giudizio, esclusivamente l'imputato GALLO Domenico) la prescrizione interviene successivamente alla pronuncia di questo dispositivo, ed in particolare in data 10/07/2025.

A tal proposito, tuttavia, si ritiene di dare la più ampia applicazione della nuova causa di non luogo a procedere introdotta dall'art. 23, comma 1, legg. l) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al comma terzo dell'art. 425 cod. proc. pen., per cui "*il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*".

Il legislatore invero ha richiesto al giudice dell'udienza preliminare di effettuare un giudizio prognostico volto ad un provvedimento di natura processuale che assolva ad una funzione di

filtro.

Non vi è chi non veda l'irragionevolezza di mandare avanti un procedimento per un reato che certamente si prescriverà.

È evidente che si tratta di una soluzione che si presta a più critiche, in quanto si fonda su un elemento per sua natura incerto (la durata del processo) e con riguardo ad una causa di estinzione del reato che, obiettivamente, ancora non si è verificata e potrebbe non verificarsi mai (in caso di rinuncia da parte dell'imputato).

Anche il dato normativo potrebbe essere di ostacolo ad una pronuncia del genere, posto che il richiamo agli elementi acquisiti in sede d'indagine sembrerebbe circoscrivere la pronuncia solamente a valutazioni inerenti al merito dell'accusa. Tuttavia, la scelta di optare per l'arresto del processo quando il reato sia di prossima prescrizione, risulta pienamente rispondente all'esigenza di evitare l'instaurazione di processi oggettivamente superflui, per riprendere un celebre arresto della Corte costituzionale (C. Cost., 28 gennaio 1991, n. 88, in tema di obbligatorietà dell'azione penale).

Una scelta, inoltre, per vero estranea a logiche di opportunità nell'esercizio dell'azione penale incompatibili con l'art. 112 Cost.; prevedere la prescrizione significa infatti prevedere la maturazione di una causa estintiva del reato che comunque precluderebbe al giudice di decidere l'accusa nel merito: non verrebbero dunque in rilievo logiche di opportunità, bensì logiche aderenti alla realtà normativa del sistema; non derogandosi sostanzialmente al principio di obbligatorietà dell'azione, ma debitamente considerando il principio di efficienza anche alla luce delle intenzioni del legislatore.

In definitiva, nei termini appena rappresentati, si ritiene di adottare un'interpretazione estensiva della disposizione d'interesse. Per il cui tramite si giustificherebbe, allora, il potere e il dovere, anche in virtù di un principio di efficienza processuale, di considerare in via sistematica l'incidenza della prescrizione, ai fini della previsione di condanna.

Nel caso di specie, una discrasia di 90 giorni tra la pronuncia del dispositivo e la maturazione della prescrizione, comporta che il tempo utile per la celebrazione del dibattimento, sulla carta, sia di 70 giorni (considerando il termine di cui all'art. 429, comma terzo, cod. proc. pen.): uno spazio temporale che, anche solo statisticamente, appare inadeguato a svolgere qualsivoglia processo, tantomeno se si considera la concreta mole del materiale istruttorio

presente in questo specifico procedimento.

Una pronuncia di rinvio a giudizio, che pure non sarebbe esclusa dall'esame del materiale istruttorio, rappresenterebbe tuttavia un mero rimando a diverso giudice di pronunciare una sentenza in rito, a questo punto ormai scontata (in assenza di qualsivoglia intendimento della difesa dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, anche alla luce del contegno tenuto con riguardo alle varie imputazioni in questa fase di udienza preliminare).

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si ritiene che si imponga la pronuncia ai sensi dell'art. 425, comma terzo, cod. pen., anche con riguardo a GALLO Domenico per l'imputazione di cui al capo a), di cui si dà atto specificatamente nel dispositivo.

### **2.3. Il reato di tentata estorsione.**

Identico esito deve darsi con riguardo all'imputazione di cui al capo m), nei confronti di GALLO Domenico (già stralciata la posizione di DE MICHELIS), relativamente al delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen.

La data di consumazione qui è identificata nel gennaio/febbraio 2016. Trattandosi di delitto tentato, la pena edittale massima utile ai sensi dell'art. 157 cod. pen., è di 6 anni e mesi 8 di reclusione (applicando, cioè, la riduzione minima di cui all'art. 56 cod. pen. alla pena massima, stabilita per il delitto consumato, di anni 10 di reclusione).

Pur partendo dalla data più sfavorevole all'imputato del 29/02/2016, ne consegue che la prescrizione massima, anche tenendo conto del massimo aumento conseguente agli effetti interruttivi, è di anni 8 e mesi 4, per cui il delitto si è prescritto al più tardi il 29/06/2024.

### **2.4. Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (comma secondo).**

Anche con riguardo al reato di cui al capo c), non vi sono dubbi per cui nei confronti dell'imputato MARCHETTI Andrea, cui viene contestata l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 319-*quater* cod. pen., punita con la reclusione fino a 3 anni, per un reato commesso "sino al 03/09/2015", dovrà essere disposto il non luogo a procedere essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione (precisamente, in data 03/03/2023).

## **3. Pronunce nel merito. Assenza di una ragionevole previsione di condanna.**

### **3.1. Art. 319-*quater* cod. pen.**

Con riguardo alle residue imputazioni non coinvolte dalla maturazione del termine prescrizione, e quindi segnatamente al capo c) (art. 319-*quater*, primo comma, in quanto punito, già all'epoca dei fatti, con la reclusione 6 anni a 10 anni e 6 mesi) e ai reati contestati agli enti (per i quali la prescrizione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), si ritiene che il procedimento penale debba terminare in questa fase, per l'insussistenza di una ragionevole probabilità di giungere ad una condanna.

Anche in tal caso, si ritiene necessaria una breve premessa in diritto in tema di art. 425 cod. proc. pen., sviluppando quanto già esposto nel paragrafo 2.2.

Una delle novità più importanti dall'intervento riformatore del 2022 è stata la nuova e radicale riformulazione del comma terzo dell'art. 425 cod. proc. pen. sulla sentenza di non luogo a procedere.

Il legislatore, nella citata disposizione, ha mutato l'elemento precipuo su cui fondava la sentenza in esame che vedeva *“Il giudice pronunciare la sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio”*.

Oggi, nell'attuale disposizione intervenuta con la riforma, al terzo comma si legge che: *“Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”*.

La norma, nella sua formulazione attuale, è frutto di un'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha progressivamente ampliato i poteri valutativi del giudice in sede preliminare, con l'obiettivo di rafforzare la funzione di filtro dell'udienza preliminare rispetto all'accesso al dibattimento.

La modifica della c.d. riforma Cartabia ha spostato l'asse valutativo del giudice verso una prognosi più stringente circa l'esito del dibattimento, imponendo una verifica non solo sulla sostenibilità dell'accusa, ma sulla concreta possibilità che essa conduca a una condanna, pur senza anticipare un giudizio di merito.

La dottrina ha individuato tre principali teorie interpretative della nuova regola di giudizio: la *“teoria dell'innocenza evidente”*, secondo cui il proscioglimento è giustificato solo in

presenza di una chiara prova dell'innocenza; la “teoria della condanna probabile”, che impone il rinvio a giudizio solo se vi è una concreta probabilità di condanna; e la “teoria dell'utilità del dibattimento”, che valorizza la funzione dell'udienza preliminare come momento di verifica dell'effettiva necessità del giudizio.

La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha progressivamente aderito a quest'ultima impostazione, ritenendo che il giudice dell'udienza preliminare non debba accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, ma valutare se il dibattimento possa apportare elementi utili a chiarire il quadro probatorio. In presenza di elementi incerti o contraddittori, ma suscettibili di essere chiariti in dibattimento, il rinvio a giudizio è ritenuto doveroso; viceversa, se il quadro probatorio appare già definito e non suscettibile di evoluzione, il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

In questo giudizio prognostico pertanto devono essere inseriti tutti i criteri necessari al fine di rendere “utile” il dibattimento che, in senso strettamente penalistico, significa portare avanti solo i procedimenti per cui si ritiene che all'esito del dibattimento venga pronunciata una sentenza di condanna. Tali criteri si possono riscontrare *in primis* nella chiarezza e specificità della contestazione, quindi dell'esistenza di adeguati riscontri probatori circa questa specifica imputazione, dell'insufficienza od inadeguatezza degli elementi già portati dalle difese per smontare l'ipotesi accusatoria e, come già espresso con riguardo all'imputazione di cui all'art. 416 cod. proc. pen., della “ragionevole previsione” che non subentrino durante il dibattimento altre cause di estinzione del reato o di non punibilità.

Orbene, alla luce di tali premesse ed in applicazione dei summenzionati criteri di valutazione, per le ipotesi di reato qui in esame dovrà essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché non è possibile formulare una ragionevole previsione di condanna.

Per quanto riguarda l'ipotesi di reato di cui all'art. 319-*quater* cod. proc. pen., è già solo la formulazione del capo d'imputazione che porta ad escludere che sia possibile sostenere l'accusa in dibattimento fino alla pronuncia di condanna.

Ed invero, nell'ipotesi di reato viene contestato che DE MICHELIS Giampiero, in qualità di pubblico ufficiale, con abuso dei suoi poteri quale direttore dei lavori, abbia indotto MARCHETTI Andrea, procuratore della società OBEROSLER Cav. PIETRO s.r.l., a dare e promettere utilità consistite in una serie di commesse a favore di società riconducibili al DE

MICHELIS quale prezzo per l'esercizio della funzione e per la violazione dei doveri di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale.

Segue poi, nella richiesta di rinvio a giudizio, la mera elencazione degli altri imputati (che interessano in questo procedimento) e delle cariche ricoperte, senza la benché minima specificazione della condotta concorsuale loro contestata, con la sola parziale eccezione di DE MICHELIS Jennifer, consulente della società OIKODOMOS s.r.l., alla quale viene contestato di aver *“curato i rapporti di favore tra il padre DE MICHELIS Giampiero”* e la società OBEROSLER s.r.l.

Ora, la vicenda di cui al predetto capo d'imputazione riguarda i lavori affidati dal COCIV, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti Pubblici, alla società OBEROSLER CAV. PIETRO s.r.l., quanto all'esecuzione dell'opera pubblica inerente i lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse della tratta *“A.V./A.C. Milano – Genova, Terzo Valico Ferroviario dei Giovi”*. Il lotto veniva messo a gara il 29/05/2014 ed aggiudicato in via definitiva il 03/03/2025 dall'impresa OBEROSLER, con sede a San Lorenzo di Sebato (BZ).

Nel materiale d'indagine emergono a questo punto una serie di intercettazioni di telefonate del DE MICHELIS a MARCHETTI Andrea, procuratore della società sudtirolese, a ridosso dell'aggiudicazione, con cui il primo chiede insistentemente di incontrarsi con il MARCHETTI, per fare delle proposte, non meglio definite. Quest'ultimo, avendo cognizione della riconducibilità delle società OIKODOMOS, BREAKOUT e TECNOLAB al DE MICHELIS, si sarebbe reso disponibile ad affidare commesse alle citate compagini come corrispettivo per *“la protezione, la copertura di eventuali irregolarità e le altre agevolazioni a lui promesse, e concretamente fornite, dallo stesso direttore dei lavori”* (cfr. rapporto riepilogativo Carabinieri del 20/11/2015).

In data 08/05/2015 la società OBEROSLER stipulava con OIKODOMOS s.r.l. un contratto avente ad oggetto *“le prestazioni relative ad attività di servizio di assistenza tecnica qualità e ambiente”* per un importo di euro 140.000,00 annui. La responsabile di queste prestazioni sarebbe stata DE MICHELIS Jennifer, la quale poi viene intercettata in una serie di contatti con il padre (cfr. RIT 3293/15, progr. 693 del 28/04/2015, RIT 3287/2015 progr. 2552 del 28/04/2015, RIT 3293/2015 progr. 701 del 28/04/2015) che, tuttavia, appaiono del tutto generici e privi di valenza probatoria diretta, pur comparando il nome della società OBEROSLER. In una conversazione telefonica tra PAGANI Ettore e CINQUE Simone si

parla poi del fatto che DE MICHELIS avrebbe “imposto” la figlia Jennifer al MARCHETTI il quale, a sua volta, nutriva dei dubbi in merito alle competenze necessarie di costei per lo svolgimento dell’attività a lei commissionata.

Successivamente, da ulteriori intercettazioni, emerge che il DE MICHELIS Giampiero cerca di spingere il MARCHETTI a stipulare altri contratti con BREAKOUT e TECNOLAB “*facendogli pesare*” una serie di irregolarità amministrative che avrebbero comportato il fermo dei lavori commissionati alla OBEROSLER.

Dall’esame del materiale probatorio agli atti (esclusivamente intercettazioni) emerge pertanto che gli altri coimputati vengono coinvolti nella consumazione del reato soltanto in quanto si tratta di soggetti che detenevano formalmente cariche all’interno delle società utilizzate per “ottenere” il prezzo della corruzione da parte di OBEROSLER.

Non c’è il benché minimo riscontro in merito ad una reale partecipazione di questi nell’esecuzione del delitto, un qualsivoglia contributo causale che giustifichi la loro qualificazione quali concorrenti ai sensi dell’art. 110 cod. pen.

Al di là dell’ardita riqualificazione giuridica operata dal P.M. ancora in sede di indagini del presente episodio dall’art. 318 all’art. 319-*quater*, per il solo fatto che il MARCHETTI, in alcune telefonate con terze persone, si fa passare quale vittima (verosimilmente in maniera strumentale) di imposizioni e violenze verbali da parte del DE MICHELIS, cui lui sarebbe stato in sostanza costretto ad aderire se avesse voluto proseguire nell’esecuzione dell’appalto aggiudicatosi, ciò che emerge è che il *modus operandi* era lo stesso di tutte le altre contestazioni. In particolare, è sempre lo schema in cui il DE MICHELIS, in forza dei poteri che gestisce quale Direttore Lavori, convince le varie imprese coinvolte nei lavori da lui diretti ad affidarsi con commesse varie ad imprese a lui riconducibili, secondo un accordo che permette da un lato al DE MICHELIS di arricchirsi indirettamente, dall’altro al corruttore di poter svolgere i lavori senza intralci burocratici o tecnici di alcun genere.

Al di là della questione controversa della riqualificazione, pur volendo mantenere l’impostazione del P.M., non è dato sapere quale sarebbe stato il concorso degli altri coimputati (avendo il DE MICHELIS già definito la sua posizione con separato procedimento), posto che era solo quest’ultimo a detenere tutte le leve (cioè i poteri conferiti dalla sua qualità di Direttore Lavori) per poter indurre il MARCHETTI all’accettazione delle



la responsabilità per i delitti commessi nel loro interesse ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 appare doverosa alla luce da un lato da come sono formulate le imputazioni, dall'altro dall'insufficienza del materiale probatorio a sostegno dell'ipotesi accusatoria.

In estrema sintesi, le società vengono coinvolte nell'impianto accusatorio solo ed in quanto esse appaiono riconducibili a soggetti coinvolti nell'associazione criminosa organizzata dal DE MICHELIS.

È in sostanza una responsabilità oggettiva, consistente nell'assenza (o inadeguatezza) di un modello organizzativo, indicata quale circostanza sufficiente a far scattare la condanna.

Ma già la giurisprudenza di legittimità, in arresti senz'altro condivisibili, ha chiarito che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione, prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma integra tutt'al più una circostanza atta a dimostrare che sussiste una colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa (v. Cass. Pen. sentenza 10 maggio 2022, n. 18413, conformi anche Cass. Pen. 8 maggio 2021, n. 32899 e Cass. Pen. 18 febbraio 2010, n. 27735). Grava in particolare sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della *societas* e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende per rimbalzo dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo. Attraverso tale interpretazione si attribuisce dunque al requisito della "colpa di organizzazione" dell'ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare.

Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono *ex se* elementi costitutivi dell'illecito dell'ente; lo sono invece, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due (così come delineato dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001). In altre parole, sono le regole le regole cautelari omesse o inefficaci, retrostanti alla

consumazione del reato presupposto, a costituire l'elemento sostanziale della violazione del dovere di auto-organizzazione preventiva e l'oggetto precipuo del processo nei confronti dell'ente; devono essere, quindi, indicate nell'incolpazione in maniera chiara e precisa, onde consentire all'ente di comprendere quali siano le accuse da cui difendersi e al Tribunale di conoscere l'addebito a cui rapportare le proprie determinazioni, processuali e di merito.

L'art. 59 c. 2 d. lgs. n. 231/2001, in simmetria con gli articoli 417 lett. b) e 552 comma 1 lett. c c.p.p., impone la descrizione del fatto-illecito amministrativo comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, desumibili dagli artt. 5 – 7, 11 e ss. del d. lgs. n. 231/2001, senza legittimare contestazioni implicite da relazionare ai reati attribuiti alle persone fisiche.

Nel procedimento in questione l'accusa si è limitata ad addebitare ai vari enti coinvolti la mera assenza di un modello organizzativo, senza specificare in positivo in cosa sarebbe consistita la "colpa di organizzazione" scaturente il reato presupposto, che è cosa diversa dalla colpa riconducibile ai soggetti apicali autori del reato e non è un elemento tipico dell'illecito amministrativo in contestazione.

Neppure chiarisce l'accusa nell'incolpazione se e quando l'ente abbia adottato un modello di organizzazione: nel lamentare l'*"assenza di modelli di organizzazione di gestione idonei"* lascia aperta la possibilità che l'accusa attenga all'inidoneità del modello o alla sua mancata adozione. Non lascia intendere se la colpa di organizzazione si colleghi a carenze in attività svolte o omesse, alla veridicità e completezza delle informazioni trasmesse o riguardi, in radice, la mancata predisposizione dei protocolli di comportamento che integrano un profilo fondamentale del dovere di organizzazione, la predisposizione di misure idonee a ridurre il rischio-reato in maniera ragionevole e continuativa. Non chiarisce di quali cautele l'ente avrebbe dovuto dotarsi e impedisce all'incolpata di difendersi da un addebito specifico.

Per cui, al di là che diverse difese delle società coinvolte hanno provato positivamente l'adozione dei c.d. modelli 231, ciò che comunque emerge per tutte le posizioni è l'assoluta mancanza di identificazione di una condotta tipica che dimostri un qualche tipo di colpa che abbia determinato l'indebito vantaggio rispetto alla commissione del reato da parte della persona fisica. Si tratta di una carenza che, come nella posizione precedentemente esaminata, non si traduce in una mera genericità formale del capo d'imputazione, ma in una assoluta carenza del materiale probatorio (che invero, al di là delle intercettazioni, non ha svolto

nessun tipo di accertamento specifico quanto all'organizzazione delle varie società coinvolte). Né sarebbe conforme ai principi del giusto processo chiamare l'ente a difendersi da un'accusa generica nel presupposto, o con l'auspicio, che il dibattimento consenta *ex post* di dettagliarne l'eventuale colpa di organizzazione: senza che ricorrano gli estremi di una specificazione dell'addebito *per relationem*, non avendo notizia di indagini preliminari che abbiano riguardato espressamente le procedure adottate dall'ente anche sotto il profilo della loro idoneità o l'adozione del modello di organizzazione e gestione ed in presenza di un'incolpazione che appare formulata "a rimorchio" delle accuse elevate agli amministratori in ordine al reato presupposto, alla stregua di un'estensione automatica delle responsabilità individuali e senza indagini specifiche retrostanti.

La conseguenza processuale, anche in questo caso, è la pronuncia di non luogo a procedere come da dispositivo.

#### **4. Sui sequestri cautelari disposti nel corso del procedimento penale.**

L'art. 323 cod. proc. pen. impone che con la sentenza di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto. Non essendovi ragioni per disporre la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. proc. pen. dovrà essere ordinata la restituzione di tutte le somme sottoposte a sequestro.

In conclusione, il G.U.P. presso il Tribunale di Bolzano

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen.,

#### **DICHIARA**

il non luogo a procedere nei confronti degli imputati CONVENTI Enrico, CUZZOCREA Guglielmo, DE MASI Girolamo, DE MICHELIS Jennifer, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, PEDRAZZI Riccardo, RAFFAELLI Luca e SERGIACOMO Claudio con riguardo al delitto di cui all'art. 319-quater (capo c), nonché le società Oberosler Cav. Pietro s.r.l., Tecnolab s.r.l., Breakout s.r.l., Grandi Opere Italiane s.r.l., Berti Sisto & C. Lavori Stradali s.p.a., Pisamover s.p.a., Consorzio COCIV, Reggio Calabria – Scilla s.p.a., Ceprini Costruzioni s.p.a. con riguardo ai rispettivi capi d'imputazione, in quanto il fatto non sussiste;

visto l'art. 425, comma primo, cod. proc. pen.,

## DICHIARA

il non luogo a procedere nei confronti degli imputati CONVENTI Enrico, CUZZOCREA Guglielmo, DE BLASI Riccardo, DE MASI Girolamo, DE MICHELIS Jennifer, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, PEDRAZZI Riccardo, con riguardo al reato di cui all'art. 416 cod. pen. a loro ascritto al capo a), nonché MARCHETTI Andrea con riguardo al reato di cui all'art. 319-*quater* (capo c), nonché GALLO Domenico con riguardo al reato di cui all'art. 56 e 629 cod. pen. (capo m) in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione;

visto l'art. 425, comma primo, cod. proc. pen.,

previa riqualificazione delle ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen., nelle fattispecie di cui agli artt. 110, 318 e 321, (capi b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, n)

## DICHIARA

il non luogo a procedere nei confronti degli imputati APREA Mariano, BASCHIERI Claudio, BELLI Pacifico, BERTI Mario, BROGANI Paolo, CEPRINI Franco, CEPRINI Lucia, CIOCI Fausto, CONVENTI Enrico, CUZZOCREA Guglielmo, DE BLASI Riccardo, DE MASI Girolamo, DE MICHELIS Jennifer, DE SENSI Giuseppe, FIRPO Michele, GALLO Domenico, GALLO Giuseppina, LONGO Michele, MARCHETTI Andrea, MONORCHIO Giandomenico, PAGANI Ettore, PEDRAZZI Riccardo, PICCA Antonio, RAFFAELLI Luca, SERGIACOMO Claudio, SPAGNOLI Vincenzo e TADDEI Enrico Maria, con riguardo ai reati così riqualificati, in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione;

visto l'art. 323 cod. proc. pen.,

## ORDINA

la restituzione del denaro sequestrato a GALLO Domenico.

90 giorni per motivazione.

Bolzano, 10/04/2025

Il Giudice

*Alvise Dalla Francesca Cappello*